

RESOCONTO STENOGRAFICO

351.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	31241	ALLOCCA (DC) Relatore 31252, 31255, 31256,	
			31257
Assegnazione di progetti di legge a		CICCIOMESSERE (PR)	31250
commissioni in sede legislativa:	31243	CRIVELLINI (PR) ... 31245, 31248, 31249, 31257	
		MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato	
Disegni di legge:		per la sanità	31254, 31256, 31257
(Trasferimento dalla sede referente		RAUTI (MSI-DN)	31249, 31258
alla sede legislativa)	31244	SANDOMENICO (PCI)	31254, 31255
		URSO GIACINTO (DC)	31249
Disegno di legge: (Discussione)		Disegno di legge: (Discussione)	
Conversione in legge, con modificazio-		Conversione in legge del decreto-legge	
ni, del decreto-legge 22 maggio		26 giugno 1981, n. 334, concernente	
1981, n. 234, concernente provvedi-		l'abrogazione dell'obbligo della	
menti urgenti per la molluschicol-		vaccinazione antivaaiolosa (2689)	
tura (approvato dal Senato) (2683)		PRESIDENTE 31259, 31260, 31261, 31262, 31263,	
PRESIDENTE 31244, 31245, 31249, 31250, 31251,			31264, 31265, 31266
31252, 31254, 31256, 31257, 31258, 31259			

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

PAG.	PAG.
ANSELMI (DC) <i>Relatore</i> . . . 31259, 31263, 31266	me per gli ufficiali delle forze arma- te e dei corpi di polizia (1485)
AUGELLO (DC) 31263	PRESIDENTE 31267, 31271, 31272, 31276, 31280, 31281, 31283, 31284, 31287
MAGNANI NOYA, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la sanità</i> 31261, 31264, 31266	ACCAME (PSI) 31276, 31278, 31279, 31284
PALOPOLI (PCI) 31264	ANGELINI (PCI) 31272, 31274
PASTORE (PCI) 31261	CICCARDINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la difesa</i> 31271, 31287
POCHETTI (PCI) 31265	LO PORTO (MSI-DN) 31280
URSO GIACINTO (DC) <i>Presidente della</i> <i>Commissione</i> 31264	STEGAGNINI (DC) <i>Relatore</i> 31267, 31274, 31278, 31284, 31287
Disegno e proposte di legge: (Discus- sione)	TASSONE (DC) 31281
Conversione in legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del- la Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 feb- braio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze ar- mate (2690); e delle concorrenti proposte di legge: Reggiani ed altri: Interpretazione autentica dell'arti- colo 1-bis, terzo comma, della legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 23 dicem- bre 1978, n. 814, riguardante la pro- roga del termine previsto dagli arti- coli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia (2421); Cresco ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, converti- to, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicem- bre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di qua- dri degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia (1908); Reggia- ni ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante nor-	Proposte di legge: (Annunzio) 31241 (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 31244
	Proposta di legge d'iniziativa del Cnel: (Annunzio) 31241
	Interrogazioni e interpellanza: (Annunzio) 31288
	Corte costituzionale: (Annunzio di una sentenza in relazione al ricorso per conflitto di attribuzio- ne proposto dalla Camera dei depu- tati nei confronti della Corte dei conti) 31242 (Annunzio di sentenza) 31287
	Documenti ministeriali: (Trasmissione) 31242
	Domande di autorizzazione a proce- dere in giudizio: (Annunzio) 31241
	Richiesta ministeriale di parere par- lamentare ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 675 del 1977): (Rinnovo) 31242
	Ordine del giorno della seduta di do- mani 31288

La seduta comincia alle 16.30.

DE CATALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonalumi e Orione sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 13 luglio 1981 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

PUMILIA: «Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano» (2711).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa del CNEL.

PRESIDENTE. In data 13 luglio 1981 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

«Norme sul credito ordinario alla pesca» (2710).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di domande di autorizzazioni a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Carta, per il reato di cui all'articolo 595, capoverso, del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 89);

contro il deputato Boato, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, 368 e 61, n. 10, del codice penale (calunnia aggravata) (doc. IV, n. 90);

contro il deputato Bassanini, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 314 e 61, n. 2, del codice penale (peculato continuato e aggravato) ed agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 61, nn. 7 e 9 del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 91);

contro il deputato Lenoci, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

1, 81, capoverso, 40, capoverso, 314 e 61, n. 2, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 40, capoverso, 61 nn. 7 e 9, del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 92);

contro il deputato Martinat, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 586, del codice penale (rissa); nonché per i reati di cui all'articolo 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (violazione delle norme sul controllo delle armi); agli articoli 42 e 17 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (porto ingiustificato di arma) e agli articoli 582 e 585 del codice penale (lesioni personali aggravate) (doc. IV, n. 93);

contro il deputato Postal, per il reato di cui agli articoli 3, 23 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (violazione delle norme sul versamento delle imposte sul reddito) (doc. IV, n. 94).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annuncio di una sentenza della Corte costituzionale in relazione al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte dei conti.

PRESIDENTE. In relazione alla deliberazione del 2 luglio 1980, con la quale l'assemblea ha deciso di proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale - ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione e dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - per conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei conti, comunico che la stessa Corte costituzionale - con la sentenza n. 129 del 24 giugno 1981, depositata in cancelleria il 10 luglio 1981 e trasmessa con lettera in pari data alla Presidenza della Camera - ha accolto il ricorso stesso, dichiarando che non spetta alla sezione prima giurisdizionale della Corte

dei conti il potere di sottoporre a giudizio di conto il tesoriere della Camera dei deputati e ha, di conseguenza, annullato il decreto emesso il 30 ottobre 1979, con il quale la stessa Sezione prima giurisdizionale ha fissato al tesoriere della Camera il termine di mesi 6 per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, nonché la corrispondente nota del 21 marzo 1980 del direttore della segreteria presso la procura generale della Corte dei conti (doc. VII, n. 259).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Rinnovo di una proposta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 675 del 1977.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 11 luglio 1981, ha rinnovato la richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, già avanzata con lettera in data 20 dicembre 1980 e successivamente ritirata con lettera in data 28 maggio 1981, sui programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale del gruppo ENI.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, detti documenti sono deferiti per il parere, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Trasmissioni di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze, con lettera in data 7 luglio 1981, ha trasmesso la relazione conclusiva dell'inchiesta amministrativa sul suicidio del tenente colonnello Luciano Rossi condotta dal comando generale della Guardia di finanza ed in data 13 luglio con sua lettera il mi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

nistro Formica ha confermato che il documento deve considerarsi a disposizione del Parlamento per la opportuna conoscenza dei suoi membri.

Pertanto, la predetta relazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 9 luglio 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e prorogato dal decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, convertito a sua volta, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1981, n. 18, la relazione sui fermi operanti nel corso di operazioni di polizia e di sicurezza volte alla prevenzione di delitti. (doc. LXI, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

III Commissione (Esteri):

S. 1239, - «Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico» (già approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) - (con parere della V Commissione). (1860-B)

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Concessione di un contributo di lire 400 milioni a favore della società nazionale 'Dante Alighieri' per l'anno 1981» (2585) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

SPAGNOLI ed altri; MENZIANI ed altri; PENNACCHINI; BIANCO GERARDO ed altri: «Modifiche al sistema penale» (già approvato, in un testo unificato, dalla IV Commissione del Senato) (363-367-441-1560) (con parere della I Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori Pubblici):

«Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso» (2570) (con parere della I, della V, della VIII e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1184,- Senatore FERRALASCO ed altri: «Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu» (approvato dal Senato) (2612) (con parere della I e della V Commissione)

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

S. 1125. - «Finanziamento della quota di partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia» (già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (con parere della V Commissione). (1357-B)

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

XII Commissione (Industria):

«Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione della tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» (2557) *(con parere della I e della IV Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

«Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto» (2603) *(con parere della I, della V e della X Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1309. - Senatore JERVOLINO ed altri: «Modifiche dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 900, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (2618) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge d'iniziativa del deputato MADAURO: «Modifica della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (532) e ROMITA ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (1584), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 2618.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

DE CATALDO ed altri: «Modifica dell'articolo 454 del codice civile» (1442).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

«Disposizioni per il riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1897); ESPOSITO ed altri: «Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967); SALVATORE ed altri: «Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940); BALZARDI ed altri: «Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). (1390) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 1459. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura *(Approvato dal Senato)* (2683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già ap-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

provato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.

Informo la Camera che su questo disegno di legge è stata presentata una questione pregiudiziale di costituzionalità da parte dei deputati Crivellini ed altri. Se ne dia lettura.

DE CATALDO, *Segretario*, legge.

La Camera, rilevato che la legge 2 maggio 1977, n. 192, avente per oggetto «Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli-lamellibranchi», ha per scopo la tutela della salute dei cittadini, introducendo norme igienico-sanitarie nella produzione e vendita dei molluschi;

rilevato che di tale legge sinora si è impedita scientificamente l'attuazione con continui provvedimenti di proroga, quali:

- 1) la legge 18 maggio 1978, n. 189
- 2) la legge 19 dicembre 1978, n. 804
- 3) il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577
- 4) il decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3
- 5) il decreto-legge 12 marzo 1981, n. 60

e che l'attuale decreto è il sesto provvedimento atto ad impedire l'attuazione della legge n. 192;

rilevato che l'unica legge operante è in effetti la legge 4 luglio 1929, n. 1315, che reca la firma di Mussolini;

considerato che il fine del disegno di legge in esame è impedire ancora una volta che la legge n. 192 entri in vigore in ogni sua parte;

considerato che nessuna ragione di necessità ed urgenza può essere invocata per giustificare lo strumento del decreto-legge;

ritenuto, pertanto, che sia violato l'articolo 77 della Costituzione;

ritenuto, inoltre, che la proroga richiesta violerebbe l'articolo 32 della Costituzione;

delibera

di non discutere il disegno di legge n. 2683 di conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234.

«CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-MESSERE, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO».

PRESIDENTE. L'onorevole Crivellini ha facoltà di svolgerla.

CRIVELLINI. Signor Presidente, desidero fare una premessa, per dire che ritengo opportuno che il Servizio studi della Camera svolga una ricerca monografica su questo provvedimento, che rappresenta una sintesi del modo peggiore di fare le leggi: peggiore fino a questo momento, naturalmente, perché al peggio non c'è limite e non è quindi detto che in futuro non si possa in altri casi raggiungere il *record* che si è raggiunto in tema di molluschi lamellibranchi.

Fatta questa premessa, devo dire che la nostra pregiudiziale di costituzionalità si riferisce a due articoli della Costituzione, l'articolo 32 e l'articolo 77. L'articolo 32 recita, al primo comma: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Invece, con questo provvedimento, che è un ennesimo provvedimento di proroga (vedremo poi quale è stata la storia incredibile, ma purtroppo vera, della legislazione che si è ritenuto di dover emanare in questo settore), si continua a tutelare l'interesse dei singoli, contrapponendolo a quello della collettività.

Tra l'altro, in questo provvedimento di proroga è contenuto un riferimento ad un decreto ministeriale sul quale tornerò più avanti, in quanto fa parte anch'esso della galleria degli orrori di questa legislazio-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

ne, perché contiene, insieme ad alcune cose che possono anche andar bene, l'affermazione secondo cui dove sono già in funzione i deputati tutto va bene, mentre invece dove i deputati non ci sono le cose... rimangono come sono quanto a produzione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel senso che quelli allevati in zone non depurate possono essere inviati in depurazione in altri luoghi: ma possono, non devono. Tornerò dunque tra poco, come dicevo, anche su questo decreto ministeriale, perché costituisce un caso incredibile, non quanto al merito ma quanto alla metodologia, visto tra l'altro che non serve certo, nei fatti, a tutelare la salute dei cittadini.

Sempre in riferimento all'articolo 32 della Costituzione dirò ora alcune cose che non fummo noi a dire in precedenti occasioni (perché di occasioni per parlare di molluschi eduli lamellibranchi ne abbiamo avute veramente tante), ma che furono dette o scritte da esponenti di altri gruppi, di maggioranza o di opposizione.

Per esempio, in Commissione sanità, discutendosi il 19 dicembre 1979 l'ennesimo decreto-legge di proroga della legge n. 192, il relatore Allocca (che periodicamente si ritrova su questi banchi a trattare questo tema, come avviene anche oggi) rilevò che «gli impianti di depurazione previsti dalle norme di cui sopra non sono stati costruiti per una serie di motivazioni diverse, ma soprattutto per l'inerzia di alcune regioni. I provvedimenti all'esame, prorogando i termini previsti dalla legge n. 192 - si tratta di una proroga, anche oggi -, consentono di non porre in istato di inadempienza numerose regioni e allo stesso tempo di non bloccare un commercio che dà lavoro a molte persone».

La finalità di questi provvedimenti non è la salute: stando almeno a quanto sostiene il relatore in quella seduta, non è bene tener conto anche di questo parametro, ma si tratta di tutelare l'inadempienza delle regioni e non porre in crisi un settore che sarà sicuramente importante per ragioni di varie natura, ma comunque con misure che sono in antitesi, in questo caso con l'articolo 32 della Costituzione.

Alle parole dell'oratore Allocca fece seguito il deputato Trotta, che espresse preoccupazioni per le conseguenze sanitarie (epatiti virali, colera) della mancata installazione dei depuratori». Intervenne poi il sottosegretario Orsini che, «dopo aver elencato le attività legislative in materia di molluschi e le direttive CEE», fece presente che «allo stato attuale la incidenza delle malattie infettive è purtroppo molto alta, per cui occorrerà dare attuazione al più presto alle norme della legge n. 192»: norme la cui attuazione invece questo provvedimento propone di rinviare nel tempo!

Infine, il deputato Tina Anselmi (che tra l'altro nel settore ha un'esperienza ministeriale; bisogna darle fiducia, quando interviene su questi argomenti), «dichiarandosi contraria alla proroga dei termini, esprime le più vive preoccupazioni sulle conseguenze sanitarie derivanti dalle inadempienze regionali in ordine alla costruzione dei depuratori», e concluse osservando che, insomma, quel provvedimento andava approvato perché, ogni volta che il Governo presenta un provvedimento, comunque lo si approva.

Questi sono autorevoli interventi di deputati non appartenenti al gruppo radicale; comunque sottolineano, pur essendo di altre parti politiche, la preoccupazione dal punto di vista sanitario per le conseguenze derivanti da una proroga. Si era nel dicembre del 1979; siamo nel luglio, e la situazione si è aggravata. Leggiamo la stessa relazione predisposta al Senato su questo progetto di legge: «Questa ulteriore proroga, che avviene all'inizio della stagione estiva, in un periodo nel quale aumentano sia la produzione che il consumo di molluschi e nel quale si genera una maggiore esposizione al rischio delle malattie prodotte dai molluschi stessi non può non suscitare ulteriori preoccupazioni e perplessità. «Poi, in qualche modo, si deve giustificare la approvazione di questo provvedimento governativo, e segue tra l'altro anche un elenco degli stanziamenti per le regioni.

Osservo qui per le regioni si è instaurata una specie di prassi che comporterebbe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

un più lungo discorso. Quando si tratta di toccare regioni, inadempienti o meno - ed in questo caso è chiaro che vi sono inadempienze -, maggioranza ed opposizione sono molto prudenti: nelle regioni vi sono tutti, e non si può non andare molto a fondo; per le regioni si è istituita una specie di Sacra Rota: come vi è il matrimonio rato e non consumato, così vi sono i finanziamenti assegnati ma non utilizzati. Con questo principio della non utilizzazione dei finanziamenti da parte delle regioni, si va verso un'ulteriore proroga, tant'è che il parere della I Commissione (sempre del Senato), allegato alla relazione, dice che, pur essendo tale parere favorevole, i senatori del gruppo comunista osservano che, a loro avviso, non ricorrono i presupposti costituzionali richiesti per la decretazione d'urgenza (questo comunque riguarda più l'articolo 77, che non l'articolo 32 della Costituzione).

Parlando sempre sulla violazione dell'articolo 32 della Costituzionale, per quanto riguarda questo decreto, credo che valga ancora una volta citare il relatore Allocca il quale, nella riunione della Commissione igiene e sanità della Camera del 9 luglio 1981, - leggo dal comunicato della Commissione - ha osservato che la *ratio* del provvedimento è di evitare le gravi turbative al settore della molluschicoltura, con forti conseguenze, soprattutto nel Mezzogiorno, per il settore dell'occupazione e del commercio, ed ha auspicato l'approvazione del provvedimento da parte della Camera. Egli conclude poi augurandosi che si tratti dell'ultima volta che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su questo problema. Questo augurio è stato ripetuto circa sette volte (io personalmente, che siedo in questa aula dal 1979, ho sentito tale augurio quattro volte); ma le parole del relatore mettono in evidenza che la finalità di questo provvedimento è tutt'altro che la tutela della salute dei cittadini; è invece la protezione di un settore che potrebbe essere garantito in altra maniera. In questo modo, lo ripeto, si va a scapito della salute dei cittadini e contro l'articolo 32 della Costituzione.

La storia dei lamellibranchi, sui quali occorrerebbe fare una monografia, ha avuto anche dei risvolti costituzionali. Circa un anno fa il Presidente della Camera concesse una intervista a *La Repubblica* (il titolo dell'articolo era: «Stanno uccidendo il Parlamento»), affermando che alcuni sconsiderati - questo lo aggiungo io - ed assassini, dal punto di vista delle istituzioni, avevano addirittura osato presentare una pregiudiziale di costituzionalità su un provvedimento che riguarda i lamellibranchi con una enorme perdita di tempo. Ho calcolato il tempo che si perse in quell'occasione: tre ore e trentadue minuti, in cui vi furono degli interventi autorevoli come, ad esempio, quello del collega Spagnoli. Comunque, per quanto riguarda la salute dei cittadini, presentai nel maggio del 1980, pochi mesi dopo la discussione di quell'ennesimo provvedimento di proroga, sul quale la Presidenza della Camera si scagliò in maniera assai accesa, una interrogazione, perché nel frattempo era morto qualcuno per aver mangiato dei molluschi. In tale interrogazione - alla quale il Governo non rispose mai - si metteva in relazione il mancato uso dei deputatori, che quel provvedimento di proroga comportava, con la situazione sanitaria.

L'altro punto che tocca la nostra pregiudiziale di costituzionalità è l'articolo 77 della Costituzione. È stato più volte letto in quest'aula; in sostanza si tratta delle condizioni di necessità e di urgenza che giustificano la presentazione di un decreto-legge. Su questo argomento occorrerebbe scrivere un romanzo, perché credo mai questo articolo della Costituzione sia stata massacrato come in questo caso. Esiste una legge del 1929, presentata dall'allora ministro dell'interno Mussolini, la n. 1315, che regola ancora - grazie a questi provvedimenti di proroga - il settore. Il 2 maggio 1977 venne approvata la legge n. 192, che sostituiva la legge n. 1315 con tutta una serie di disposizioni. Quella legge, proprio perché bisognava costruire una serie di impianti, prevedeva una proroga per permettere a chi doveva allestire tali impianti di avere il tempo di farlo. Quindi, quella legge non ha gettato il panico nel

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

settore, prevedendo dei tempi sufficientemente scaglionati.

Da allora, val a dire dal 2 maggio 1977, ci sono state ben sei proroghe per impedire che la legge n. 192 venisse attuata. La prima proroga era di sei mesi con la legge n. 189 del 18 maggio 1978; la seconda di un anno, con la legge n. 804 del 19 dicembre 1978, n. 804; la terza fino al 31 dicembre 1980, con la legge n. 577 del 16 novembre 1979; la quarta proroga con decreto n. 3 del 2 gennaio 1981, che non è stata convertita in legge; la quinta proroga con il decreto-legge 12 marzo 1981, n. 60, anch'esso decaduto; la sesta proroga è quella del decreto che abbiamo ora di fronte.

Si tratta di un caso-*record* di ostruzionismo; nessun provvedimento, come questa legge n. 192, è stato bloccato da un ostruzionismo pervicace, programmato e scientifico come in questo caso. È un ostruzionismo che dura dal 2 maggio del 1977, allo scopo di impedire che questa legge entri in vigore, anche se non è una legge che sovverte lo Stato, limitandosi a regolare questo settore. Questo ostruzionismo arriva a durare addirittura 51 anni, se osserviamo che, mediante la abrogazione nei fatti della legge n. 192 ritorna in vigore, fino a quando non verranno bocciati questi decreti di proroga, la legge del 4 luglio 1929. Credo sia un *record* difficilmente battibile! Quindi nell'epigrafe di questo decreto cancellate la frase: «... visto l'articolo 77 della Costituzione». Infatti, sono sicuro che non lo avete visto o, se lo avete fatto, lo state distruggendo nei fatti, con tutte queste proroghe. Che urgenza vi può essere, se non quelle necessità e quelle urgenze che voi stessi create con proroghe a pioggia di questo tipo?

Queste valutazioni non sono solo nostre, ma anche di altri colleghi. Ricordo un passaggio del discorso del collega Spagnoli del 10 gennaio 1980, a proposito di un ennesimo provvedimento di proroga. Egli iniziò il proprio intervento dicendo che non sarebbe intervenuto nel merito, ma sull'aspetto costituzionale della questione, cioè sul modo di usare il decreto-legge. Spagnoli disse: «La nostra protesta» (infatti egli protestò formalmente su questo

punto) «è estremamente ferma e non ci limiteremo - lo diciamo fin d'ora - a ripeterla ritualmente alla prossima occasione, quale che sia il contenuto del decreto. Mi auguro perciò che questa protesta, con la quale credo di interpretare posizioni che non sono soltanto del nostro gruppo, sia una volta per tutte recepita dal Governo. Se non fosse così - ripeto - la esprimeremo in modo ancora più risoluto e concreto».

Dunque, spero che in questa occasione il gruppo comunista sia più risoluto e concreto che nell'altra, intervenendo ed opponendosi a questo provvedimento, non tanto e non solo nel merito, quanto soprattutto perché è l'esempio di un modo di legiferare e di disfare la Costituzione che è chiaro a tutti.

Ricordo che avrei piacere di sentire autorevoli pareri su ciò che mina il Parlamento, perché, se non sono questi provvedimenti, questo modo di fare politica ad ucciderlo, non riesco proprio a comprenderne le cause.

Un altro esempio della mediocrità e della sciattezza costituzionale e legislativa di questo provvedimento è dato da un punto di cui forse non vi siete neppure accorti. Con questo decreto-legge, infatti, si prorogano non soltanto alcuni termini della legge n. 192, ma anche i termini contenuti in un decreto ministeriale, che è l'attuazione di un precedente decreto-legge che non è mai stato convertito. Ci troviamo quindi nell'incredibile situazione di veder prorogato, per decreto-legge, un decreto ministeriale che prorogava norme di un decreto-legge di proroga mai convertito.

MELLINI. Si aprono nuovi orizzonti alla conversione in legge!

CRIVELLINI. Non so se dal punto di vista legislativo e costituzionale sia ammissibile una cosa del genere, perché, se decade il decreto-legge, le norme di attuazione, almeno secondo il buon senso, sono da ritenere non in vigore. Ribadisco che il decreto ministeriale, che voi citate come appiglio per convincersi a votare a favore della conversione di questo decreto-legge,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

reca il titolo: «Norme di attuazione del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3» che la Camera non ha mai convertito!

Questo è un esempio molto significativo del modo in cui procedono le cose qui dentro. Mi auguravo che questo Governo, visto che il suo Presidente proclama di volersi richiamare alla Costituzione e che ha avuto un guizzo di energia nella replica, dicendo che il suo non è un Governo dei partiti e che la sua cartina di tornasole è la Costituzione, avesse come primo atto almeno il coraggio di prendere una posizione dura sui molluschi lamellibranchi, perché ...

RAUTI. Se non è duro con i molluschi lamellibranchi, figuriamoci poi!

CRIVELLINI. Appunto, se non è duro con i molluschi lamellibranchi, non capisco come riuscirà a risolvere i problemi dell'economia e della borsa! Mi aspettavo - forse in un eccesso di fiducia, che peraltro ho negato al momento della votazione - che questo Governo, se non altro, per dare un segno storico (perché sembra che questo Governo rappresenti un fatto storico) lo desse almeno su questo provvedimento: non gli sarebbe costato molto! Siamo invece al punto che viene massacrato l'articolo 77 della Costituzione (questo Governo, certamente, non è stato il primo a farlo, perché la storia dal 1977 ad oggi dimostra che tutti i Governi, da quella data, e gli ultimi in particolare hanno pesanti responsabilità in questo campo) e che viene messo in discussione l'articolo 32 della Costituzione (non per mia dichiarazione, ma per le affermazioni riportate negli interventi di autorevoli esponenti della maggioranza e del relatore), perché si dice che il fine di questo provvedimento è solo quello di tutelare dal punto di vista economico un settore, che non è poi il settore delle auto e della siderurgia, bensì quello dei molluschi lamellibranchi, che sarà sicuramente importante, anche per i problemi di occupazione che comporta soprattutto nel Mezzogiorno, ma i cui problemi possono essere risolti in altri modi.

Quindi, signor Presidente, questo prov-

vedimento è lo specchio di un modo di fare politica e di legiferare. Questo Parlamento, ormai, legifera soltanto con «leggi-ne» *ad hoc* su singoli aspetti, su proroghe, su singoli finanziamenti, su interpretazioni o modifiche di singoli articoli di legge e si trova ad avere prodotto otto leggi nel giro di due anni sui molluschi lamellibranchi. Voi avete calcolato il costo degli emendamenti durante l'ostruzionismo radicale; perché non calcolate il costo della stampa di tutti questi provvedimenti, il costo del tempo che abbiamo perso e il costo (devo dire non monetizzabile) per la salute dei cittadini?

Per tutti questi motivi, invito l'Assemblea a votare a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. A norma del terzo comma dell'articolo 40 del regolamento sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata, possono parlare due soli deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

URSO GIACINTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO GIACINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi voglio limitare all'articolo 77 della Costituzione che, secondo la pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo radicale, e secondo quanto ha ribadito l'onorevole Crivellini, sarebbe stato violato. Il merito del provvedimento verrà poi affrontato attentamente da coloro che interverranno in sede di discussione sulle linee generali.

Io credo che l'articolo 77 della Costituzione sia pienamente rispettato, perché ci troviamo di fronte alle condizioni essenziali stabilite in tale articolo. Mi riferisco alle condizioni della necessità e dell'urgenza del decreto-legge. Circa la necessità, siamo di fronte ad una scadenza di termini. Infatti, con il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, ve-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

niva ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 1980, il termine per l'attuazione completa della legge n. 192 del 1977. Quindi, ci troviamo di fronte ad una scadenza di termini, con l'urgenza di prorogare la normativa. Ecco, dunque, le due caratteristiche fondamentali dell'articolo 77 della Costituzione: la necessità e l'urgenza, che sono in questo decreto abbastanza rispettate.

Lo stesso onorevole Crivellini ha ricordato quale sia stato l'iter tormentato di questi decreti-legge nell'anno 1981. Il Governo ha presentato il 2 gennaio 1981 il decreto-legge n. 3, che poi è decaduto; successivamente, è stato presentato il decreto-legge n. 60 del 12 marzo 1981, anch'esso decaduto. Ed ecco la necessità e l'urgenza del decreto-legge che in questo momento stiamo esaminando.

Sul piano della necessità e dell'urgenza, vi sono anche ragioni economiche, che possono riferirsi ad un limitato settore, come è stato detto in questa sede, ma che sono certamente ragioni economiche abbastanza importanti. Di fatto, se non interverrà la proroga del termine di scadenza del 31 dicembre 1980, avverrà il blocco della commercializzazione del prodotto.

Inoltre, vi sono anche ragioni sociali, come la caduta dell'occupazione. Credo che anche questo aspetto presenti le caratteristiche della necessità e dell'urgenza.

Circa, poi, il richiamo all'articolo 32 della Costituzione secondo la pregiudiziale di costituzionalità, queste proroghe verrebbero articolate quasi scientificamente, di fatto vanificando la legge. Mi pare, invece, che proprio questo decreto-legge corrisponda appieno al significato dell'articolo 32 della Costituzione, che mira alla tutela della salute. E ritengo che in questo settore, sia pure stentatamente, sia pure con tante proroghe, sia pure con certe inerzie regionali, si siano fatti dei notevoli passi in avanti, perché sono stati concessi tutti i contributi stabiliti dalla legge (circa otto miliardi), sono stati costruiti degli impianti, di cui alcuni in funzione ed altri non ancora ultimati. Ecco quindi la necessità della proroga.

Le proroghe stesse concorrono quindi a confermare il significato dell'articolo 32, perché vogliono proprio la tutela della salute. Al momento devo anche ribadire - poiché si dice che vale solo la legge del 4 luglio 1929 - che è in vigore anche la legge n. 192 del 1977, nonché il decreto citato dall'onorevole Crivellini. Per queste ragioni il gruppo della democrazia cristiana voterà contro la pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo radicale (*Applausi al centro*).

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, colleghi, per quanto mi riguarda, credo che il gruppo radicale debba fare una seria autocritica circa il proprio comportamento in questi ultimi mesi, autocritica certamente con attenuanti. Noi, signora Presidente, abbiamo consentito e tutt'oggi consentiamo non opponendoci a questo decreto-legge con l'ostruzionismo, che il collega che poc'anzi ha parlato possa sostenere le cose che abbiamo dovuto ascoltare. Vorrei anzitutto informare il collega, nel caso non lo sapesse, che esistono i disegni di legge, esistono cioè degli strumenti che consentono al Governo di proporre deroghe, modifiche delle leggi, rinvii dei termini e così via.

Evidentemente l'articolo 77 della Costituzione prevede altre fattispecie, che non sono quelle ordinarie, per le quali si può intervenire con i disegni di legge, dato che tale articolo fa riferimento a casi straordinari di necessità ed urgenza. Ed i casi straordinari non devono essere prevedibili né ripetibili. Perciò di fronte ad un dato prevedibile, esattamente prevedibile, come la scadenza dei termini di una legge, nonché ripetibile e ripetuto - perché siamo al sesto decreto-legge - non riesco a capire in base a quali considerazioni e valutazioni il collega Giacinto Urso possa sostenere che ci troviamo in un caso di necessità ed urgenza. Necessità sua, necessità del Governo rispetto alla propria ina-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

dempienza, forse; ma la Costituzione è altra cosa.

Di fronte all'arroganza delle affermazioni cui mi riferivo prima, di fronte all'assoluta indifferenza che notavo poc'anzi nelle proteste di alcuni colleghi che siedono sul banco della Commissione nei confronti di questa perdita di tempo dei radicali, di questa insofferenza al massacro della Costituzione che si realizza con questo e con gli altri 145 decreti-legge, serve poco, signora Presidente, parlare, discutere, confrontare le nostre idee. È anzi abbastanza umiliante confrontare le nostre posizioni sull'articolo 77 con quelle del collega presidente della Commissione sanità, oltre ad essere inutile.

Parlavo prima di autocritica, signora Presidente, perché noi radicali da alcuni mesi a questa parte non abbiamo avuto il tempo e la convinzione di fare ostruzionismo nei confronti di questi provvedimenti. Se noi radicali abbiamo impedito che su di altro tema identico, quello relativo all'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, si arrivasse ad una decisione con una lunga serie di decreti-legge di proroga e di deroga, ciò è dovuto al nostro ostruzionismo ai decreti-legge, grazie al quale si è arrivati all'approvazione della legge n. 650 del 1979, che comunque ha tentato di dare soluzione ai problemi dell'inquinamento. Qualcuno deve spiegarmi perché, di fronte alle inadempienze delle regioni e dello Stato, non si provvede con strumenti ordinari, come vogliono la Costituzione e la legge; perché si costringano i deputati ad ascoltare concetti come quelli che sono stati espressi poco fa dal presidente della Commissione sanità, che sono offensivi dell'intelligenza di ciascuno di noi.

Parlavo prima di autocritica con attenuanti. Le attenuanti sono state già ricordate dal compagno Crivellini: si tratta delle promesse del compagno Ugo Spagnoli, fatte nel 1980, quando si discusse di una ennesima proroga di questo provvedimento. In quell'occasione il compagno e collega Spagnoli si assunse le responsabilità in merito, una responsabilità che naturalmente non attendeva al contenuto:

sappiamo bene che, su questo piano, le maggiori responsabilità ricadono sugli enti locali e sulle regioni, cui compete l'attuazione della legge. Identiche riflessioni si potrebbero fare sulla legge Merli. Qui si discute della forma, che poi diventa sostanza, perché con il decreto-legge non si interviene su quei meccanismi che hanno impedito, dal 1977 ad oggi, di attuare la legge; mentre, riguardo alla legge n. 650, siamo riusciti, nel 1979, opponendoci ed impedendo la conversione dei decreti-legge di proroga e di deroga, a dar luogo ad un provvedimento organico. Ho parlato di deroga perché anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un provvedimento di deroga. Al di là delle questioni formali, sicuramente rilevanti, c'è infatti da osservare che il decreto ministeriale del 27 gennaio 1981 non è un provvedimento attuativo della legge del 1977, bensì un provvedimento attuativo del decreto-legge di proroga, che realizza così di fatto la deroga ad una legge!

Dicevo quindi che il collega Spagnoli, nel 1980, intervenendo su questo provvedimento, affermò che si sarebbe trattato dell'ultima volta in cui si consentiva la conversione di un decreto-legge di proroga, aggiungendo: «Per questo riteniamo che non si possa continuare a far sì che leggi importanti debbano cedere il passo a queste avventate iniziative del Governo, soprattutto quando queste non comportino, per il rilievo della materia e per la possibilità di trovare altre soluzioni legislative, l'esigenza di ricorrere ad uno strumento che - ricordiamolo - è uno strumento eccezionale». Richiamo poi nuovamente il passo che è già stato ricordato dal collega Crivellini: «Se non sarà così - ripeto -, esprimeremo questa opposizione in modo ancor più risoluto e concreto». Dov'è l'opposizione risoluta e concreta all'abuso di decretazione da parte del Governo? Perché siamo costretti qui a discutere di decreti-leggi sui lamellibranchi, sulle vaccinazioni antivaiose, non so su cos'altro ci propone il Governo in questa settimana, e non possiamo discutere delle cose importanti, come il codice di procedura penale, la legge sugli agenti di custodia, e così via,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

mentre ricordo che non abbiamo ancora discusso il bilancio consuntivo dello Stato?

Signora Presidente, c'è un'autocritica che il gruppo radicale deve fare, per il fatto di non aver utilizzato fino in fondo lo strumento dell'ostruzionismo, di fronte a questi attentati alla Costituzione: in questo modo, evidentemente, tutte le forze qui presenti, al di là delle minacce, al di là delle grida, che rimangono nei bollettini, saranno complici di questo stato di cose. Credo pertanto di poter annunciare che questa sarà l'ultima volta che il gruppo radicale assisterà passivamente, attenderà che i compagni comunisti, che i colleghi liberali o altri legalitari di questa Camera interrompano questa strage di legalità. Dovremo tornare ad usare i nostri strumenti, gli unici, poi, che riescano ad imporre l'attenzione su questi problemi di fondo. Giustamente Crivellini ricordava che qualcuno scrisse, a proposito di questo provvedimento, che noi assassinavamo il Parlamento, portando via tempo ad altri provvedimenti. Evidentemente non siamo allora stati abbastanza duri, perché con questi decreti, con questi comportamenti di complicità o omissivi si sta effettivamente assassinando il Parlamento, ed è nostro dovere interrompere questa violazione delle norme sostanziali, delle norme formali, e l'unico strumento di cui disponiamo per fare ciò sarà di riprendere duramente la nostra pratica di lotta, di opposizione con tutti gli strumenti che il regolamento ci fornisce. Evidentemente, quando riuscirete a cambiare il regolamento non lo faremo più; ma finché ciò non avviene, è nostro dovere opporci con tutti gli strumenti di cui disponiamo a queste violazioni fondamentali della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la questione pregiudiziale di costituzionalità Crivellini.

(È respinta - Commenti dei deputati del gruppo radicale).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che, in una precedente seduta, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Allocca, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALLOCCA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevole sottosegretario, quando il gioco vale la candela diventa anche accettabile che le piccole cose affatichino non meno di quelle grandi e pertanto più importanti. La ragione di siffatto modo di sentire si coglie in quel minimo comune denominatore di interesse generale e collettivo che sta nella soluzione della questione, piccola o modesta che sia o che possa apparire. È il caso della legge che vuole disciplinare, in chiave moderna e correttamente tecnica, la coltura dei molluschi eduli nel nostro paese: la legge 2 maggio 1977, n. 192.

Di questa legge il Parlamento si è già occupato con successive leggi: la legge 18 maggio 1978, n. 189, la legge n. 804 del dicembre dello stesso anno e la legge 14 gennaio 1979, n. 6, ritenendo, di volta in volta, confacente alla situazione del momento prorogare i termini del suo definitivo decollo. Ancora oggi sussistono ragioni e motivazioni molteplici di urgenza e di necessità che consigliano di rimandare di qualche mese l'entrata in vigore della legge. Infatti, è già la terza volta nel corso del 1981 che il Governo si interessa della materia servendosi della decretazione d'urgenza; la prima volta con il decreto 2 gennaio 1981, n. 3 la seconda volta con il decreto 12 marzo, 1981 n. 60, decaduti per decorrenza dei termini, e la terza volta con il decreto n. 234 in esame.

Se è noto che nella graduazione delle componenti della nostra produzione, in termini industriali e commerciali e quindi in chiave occupazionale e di reddito, la molluschicoltura non occupa un posto di particolare rilievo, tuttavia non si può mettere in dubbio che la stessa implichi un notevole o notevolissimo interesse generale, riguardante l'intera popolazione, per quanto riguarda la difesa e la tutela

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

della salute e la sana alimentazione dei cittadini.

I lamellibranchi eduli - mitili e molluschi - non costituiscono soltanto un alimento di pregevoli qualità dinamogene ed organolettiche e di diffuso consumo, che si fa sempre più intenso soprattutto nelle zone rivierasche e nei periodi di più vivace movimento turistico, ma è anche l'alimento che assicura presso le stesse mense dei meno abbienti pasti di quella ottima alimentazione che la scienza della nutrizione ha ormai definitivamente accertato debba sostituire la più nota ed antica alimentazione sufficiente.

Ma i lamellibranchi sono o possono talvolta essere anche causa di avvelenamento, e più spesso causa o veicolo di tossinfezioni o di malattie infettive di notevole gravità. È dubbio che esistono molluschi di per se stessi velenosi, ma è certo che alcuni molluschi perfettamente eduli, come le ostriche, le cosiddette cozze, le vongole napoletane, possono trasformarsi in alimenti tossici o a seguito del loro soggiorno in acque sporche, o a seguito dell'ingestione, da parte loro, di particolari alimenti (le uova di stelle di mare nei periodi della fregola), elaborando il mollusco in tali condizioni la potentissima metiltossina, ad azione paralizzante, colerogena ed urticante, di cui conosce la nosografia umana. Ma possono essere addirittura causa di malattie infettive, come colibacillosi, tifo, paratifo, salmonellosi in genere e colera, le cui manifestazioni talvolta travalicano facilmente, dal punto di vista epidemiologico, la morbilità individuale o familiare, per acquistare i caratteri e le proporzioni di una vera e propria epidemia, a carico di un determinato ecumene.

Come tutti sanno, la patria del colera è l'India; ma io dirò, onorevoli colleghi, che da noi, a monte della legge 2 maggio 1977, n. 192, si fecero più che urgenti per la responsabilità del legislatore le preoccupazioni scaturite dall'epidemia colerica da vibriocomma *Eltor*, che nell'estate 1973 fece vittime a Napoli, a Bari e a Cagliari, e quelle, non di minore gravità, suscitate dall'importazione di mitili dai paesi dell'Africa mediterranea, specialmente la

Tunisia, il paese nel quale il colera da *Eltor* è presente endemicamente da sempre.

Di non minore interesse, per quanto concerne la legge n. 192, è la considerazione che la molluschicoltura nostrana assicura vita e vitalità permanenti a numerosi piccoli e medi impianti industriali, con corrispondente assorbimento di manodopera, generica e specializzata, che ne cura le fasi dell'importazione, dell'allevamento, della stabulazione, della depurazione, della cernita, del lavaggio, dell'imballaggio e della vendita. La molluschicoltura, pertanto, costituisce una rilevante voce del commercio ittico italiano, così investendo interessi molteplici di indole economica e finanziaria insieme.

Tutte queste ragioni spiegano ampiamente l'urgenza e la necessità del decreto-legge in esame. Esse sono state accortamente focalizzate nella discussione tenuta sullo stesso argomento nell'altro ramo del Parlamento, che nella seduta del 24 giugno scorso ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, che appunto concerne «Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura», cioè il medesimo decreto-legge al nostro esame.

Sostanzialmente, il decreto-legge n. 234 sposta al 1° gennaio 1982 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, e contemporaneamente conferisce vigore, fino alla stessa data, al decreto ministeriale 27 gennaio 1981 con il quale, onorevoli colleghi radicali, il ministro della sanità, nelle more della legge n. 192, ha inteso assicurare una disciplina transitoria della materia per raggiungere i seguenti obiettivi: garantire la comunità dell'attuale sistema di molluschicoltura, nel rispetto, però, di precise norme igienico-sanitarie; offrire al consumatore sufficienti garanzie sulla salubrità del prodotto attualmente immesso in circolazione sul mercato nazionale; condurre, con opportune sanzioni, la lotta contro la coltivazione di frodo; fronteggiare, nei limiti del possibile, la concorrenza del prodotto di importazione.

Certo, individuare le acque marine da utilizzare nelle varie fasi della coltura dei

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

molluschi; classificare le medesime in acque «approvate» e in acque «condizionate»; adeguarle e mantenerle costantemente nei valori microbici di *escherichia coli* di cui all'altro, meno recente, decreto ministeriale 27 aprile 1978; attivare le opere di captazione di queste acque; ottenere l'inserimento negli strumenti urbanistici locali delle aree prescelte per la costruzione dei nuovi impianti e trattare con le capitanerie di porto per le concessioni necessarie e le previste autorizzazioni; chiedere, infine, ed ottenere i contributi statali stanziati al riguardo sono state e sono tuttora operazioni nelle quali ancora gradici o probabili strutture regionali si sono mosse con scarsa speditezza e certamente con carente spirito di iniziativa.

E di tutto ciò non credo sia difficile prendere atto da parte di tutte le componenti di questa Assemblea. Ma da questo derivano anche le ragioni per giustificare non solo le diverse proroghe, ma anche per concedere l'ulteriore proroga prevista dal decreto-legge in esame.

Mi auguro che questo sia l'ultimo provvedimento di proroga, e che il Governo si impegni con puntigliosità ad una maggiore azione di stimolo, perché sia possibile raggiungere gli obiettivi da tutti auspicati.

Fa certo piacere la notizia che quasi tutte le regioni interessate sono già a buon punto; che tutti gli impianti sono impostati ed in avanzata fase di allestimento; che dei dieci miliardi di contributi stanziati per il quinquennio 1977-1981, la ripartizione è stata effettuata in rapporto alla capacità produttiva di ciascuna regione, mentre in qualche regione non è stata utilizzata la somma stanziata.

La speranza di arrivare in porto non deve tuttavia rimanere una mera intenzione, ma deve tradursi in un più vivo impegno di risolvere il problema, con un effettivo adeguamento ai tempi e ai termini previsti dal decreto che stiamo per convertire in legge.

Da parte mia, mi auguro che questa sia la volta buona; e non mi resta che raccomandare alla Camera la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità.

MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sandomenico. Ne ha facoltà.

SANDOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che il gruppo comunista si asterrà sul provvedimento in esame, vorremmo sollevare alcune questioni di merito, perché non bastano le lamentele del relatore e l'invito al Governo a non emanare più decreti-legge su questa materia.

Sull'applicazione della legge n. 192 del 1977 hanno influito vari intralci, che il Ministero della sanità conosce, ma non si sa bene quali siano le intenzioni del Governo per superare questi ostacoli. Il Ministero della sanità conosce le insufficienze strutturali del nostro sistema sanitario decentrato, che ha creato tanti problemi alle regioni e ai comuni. Conosciamo tutti le difficoltà relative alla classificazione delle acque, perché vi è stata una mancanza di coordinamento tra le leggi nazionali e le leggi regionali.

Sono sorti inoltre contrasti nel rilascio di licenze edilizie per la costruzione di impianti di depurazione; si sono avute difficoltà con le capitanerie di porto per la cessione di specchi d'acqua demaniale per costruire i depuratori. Sono sorte difficoltà con le autorità militari per demani militari tipo La Spezia, dove i cooperatori sono stati costretti a costruire gli impianti in un altro posto con i contributi regionali con un grave sperpero di miliardi. Sussistono contrasti tra i piani regolatori generali dei comuni, lo sviluppo dei piani dei porti, le leggi regionali e la legislazione nazionale. Sono difficoltà che conosciamo, ma per le quali non si provvede.

Le regioni non hanno - e questa è una loro responsabilità - emanato i provvedimenti necessari per la erogazione dei con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

tributi statali previsti dalla legge del 1977 per il cui finanziamento solo l'anno scorso si è riusciti a dividere tutti gli importi previsti dalla legge nazionale.

ALLOCCA, *Relatore*. Si è fatto un passo in avanti.

SANDOMENICO. Gli enti locali non sono stati molto sensibili alle necessità degli stessi impianti da installare nelle varie regioni; impianti che potevano salvaguardare il mercato nazionale e la salute del cittadino.

Uno dei motivi principali dei ritardi di questa legge del 1977 va ricercato nel fatto che le regioni che hanno sempre maggiori compiti - e noi siamo d'accordo - in materia sanitaria hanno ereditato dallo Stato strutture sanitarie insufficienti. Vi sono colpe, quindi, ma anche problemi obiettivi. In più è mancato - ecco la critica di fondo - un ruolo promotore del Ministero della sanità, che invece di farsi interprete, promotore, pedinatore costante - lo abbiamo detto anche l'altra volta - nei confronti delle regioni inadempienti, ha trovato la via più facile, quella del ricorso a decreti-legge di proroga; è stato già detto che siamo al terzo o al quarto decreto di proroga in materia; speriamo veramente che questo sia l'ultimo.

Senza dubbio si sono fatti passi in avanti: li conosciamo, onorevole relatore, ma si tratta di passi da lumaca, estremamente lenti. Sono passati più di quattro anni dalla approvazione della legge del 1977; si rende quindi necessario, a nostro giudizio, un provvedimento legislativo che superi impianti di depurazione, specialmente in quelle regioni nelle quali tali impianti queste difficoltà: un provvedimento che modifichi alcune norme, non tutta la legge del 1977 per farla decollare definitivamente e per evitare che il prossimo anno ci troveremo ancora qui a discutere di una proroga.

È soprattutto necessario che il Ministero della sanità apra un confronto con le categorie interessate (cooperative, enti privati, consorzi, organizzazioni sindacali del settore). Si dirà che qualcosa è stato

fatto, ma si è fatto troppo poco. È necessario adeguare la legge alla realtà regionale e a quella del mercato, altrimenti continueremo ad avere una sempre maggiore presenza sul mercato italiano dei prodotti spagnoli e recentemente anche di quelli thailandesi, a bassissimo costo, ma senza tutte le dovute garanzie.

È necessario raccordare le competenze specifiche tra i ministeri competenti in materia di localizzazione degli impianti di depurazione, allevamento e coltivazione dei mitili. Molto spesso manca questo «concerto», anzi spesso diventa uno «sconcerto». Ad esempio mi risulta che i pescatori, le cooperative, gli operatori del settore si sono incontrati per un anno con i rappresentanti del Ministero della marina mercantile e con quelli dei lavori pubblici, agricoltura, difesa e sanità ma poi tutto è rimasto fermo al Ministero della marina mercantile. Quindi, non c'è concerto fra i ministeri, ma un vero e proprio «sconcerto». È per questo che insistiamo perché il Ministero della sanità svolga un ruolo determinante in questa materia, appunto per far sì che questa situazione non si verifichi più.

Chiediamo altresì un provvedimento di rifinanziamento, diretto all'adeguamento dei contributi in relazione all'aumento dei costi di produzione. Si rende necessario ed urgente anche un provvedimento che consenta l'ultimazione degli impianti di depurazione, specialmente in quelle regioni nelle quali tali impianti sono in una fase di avanzata costruzione.

Noi non intendiamo presentare emendamenti e ci asterremo dalla votazione finale su questo provvedimento, proprio in considerazione della sua estrema urgenza. Invitiamo però il Governo a predisporre un adeguato provvedimento in tempi ravvicinati e raccomandiamo al Ministero della sanità di attivare su questa importante materia un maggiore coordinamento tra i vari ministeri competenti.

Come gruppo comunista, faremo la nostra parte, anche presentando una proposta di modifica della legge n. 192 del 1977; e ciò nell'interesse delle categorie dei pescatori e degli allevatori dei molluschi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

eduli lamellibranchi, e nell'interesse del cittadino e degli operatori del settore, che potranno avere finalmente quella tranquillità che il mercato, l'igiene, i cittadini e i produttori chiedono (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Allocca.

ALLOCCA, Relatore. Ringrazio i colleghi, e in particolare l'onorevole Sandomenico, per il contributo che hanno fornito nella discussione di questo provvedimento. Non mi rimane da aggiungere che l'invito all'Assemblea ad approvare il disegno di legge al nostro esame, per avviare definitivamente a soluzione questo importante problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità.

MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ringrazio per i contributi apportati dai colleghi. Vorrei però sgombrare il campo da alcune accuse che sono state mosse nei confronti del Governo e del Ministero della sanità in modo particolare.

Si sostiene che vi sarebbe stata una certa indifferenza da parte del Governo, e del Ministero della sanità in particolare, su quello che è il problema della salute. Credo che al problema della molluschicoltura, collegato con il problema-salute, il Governo abbia dedicato ampia attenzione. Ha provveduto, infatti, ad emanare un decreto ministeriale con alcune puntualizzazioni e precisazioni; ha avuto ed ha attenzione al rapporto esistente tra problema della salute e problema della coltura dei molluschi, proprio cercando di portare avanti, di concerto con le regioni, la soluzione dei problemi più importanti e scottanti, come quello di far sì che gli impianti di depurazione vengano messi in opera da tutte le regioni.

La ragione che ha spinto il Governo a presentare un provvedimento che contiene un'ulteriore proroga è quella che si lega proprio al fatto che, nonostante i finanziamenti - e anche questa è una sottolineatura di quanta attenzione si stia ponendo a questo problema - di oltre 8 miliardi, non vi è ancora stato da parte di tutte le regioni il completamento degli impianti di depurazione programmati, anche se la maggior parte di essi si trova ormai in una fase di avanzata costruzione. Quindi, proprio per permettere il completamento di questa costruzione, si è resa necessaria questa proroga.

Credo di poter dire all'onorevole Sandomenico che alcune osservazioni che egli ha fatto hanno certamente un fondamento di realtà. Innanzitutto, ha un fondamento di realtà il problema che riguarda le procedure volte ad ottenere le concessioni demaniali marittime per gli impianti di depurazione. Se non troviamo il modo di accelerare e di semplificare tali procedure, è chiaro che si ostacolerà l'attività di costruzione degli impianti di depurazione.

Credo sia giusta anche l'attenzione che è stata posta al problema della classificazione delle acque, anche in relazione al problema, che presenterà non poche difficoltà, vista la situazione in cui ci troviamo, del rifinanziamento della legge n. 192 del 1977, anche per recuperare gli stanziamenti che non sono stati ancora spesi e che comunque sono oggi del tutto insufficienti.

A questo proposito, posso dire che sono in corso di confronto tra il Ministero della sanità, il Ministero della marina militare e alcune categorie interessate alcuni momenti di approfondimento, per arrivare anche ad eventuali modifiche della legge n. 192.

In definitiva, il Governo si rende perfettamente conto degli importanti problemi di questo settore, che non è certo, anche se può sembrarlo, un settore marginale, sia per quanto attiene alla salute dei cittadini, sia per quanto attiene a certi aspetti economici. È vero che questo settore non è certo preponderante nell'ambito della nostra economia, però riteniamo che non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

sia assolutamente possibile giungere ad un blocco pressoché totale del commercio dei molluschi di produzione nazionale, se vogliamo che anche questo aspetto della nostra economia possa svilupparsi.

Vi è quindi tutta la necessaria attenzione, che oggi però è subordinata alla approvazione di questa proroga, perché solo grazie ad essa sarà possibile fare in modo che le regioni realizzino i loro piani e che il Ministero porti avanti i necessari confronti per addivenire ad una eventuale modifica della legge n. 192, evitando il blocco della produzione di molluschi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico al testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«Il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 3 è soppresso».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«La legge 2 maggio 1977, n. 192 è abrogata.»;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge.

1.1.

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-MESSERE, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge.

1.2.

CRIVELLINI, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-MESSERE, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA,

ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

L'onorevole Crivellini ha facoltà di svolgerli.

CRIVELLINI. Con l'emendamento 1.1 proponiamo l'abrogazione della legge n. 192: è una proposta provocatoria che risponde alla continua provocazione che va avanti dal 1977.

In sostanza, noi vi diamo, con questo emendamento, la possibilità di essere coerenti con voi stessi, visto che da quando l'avete approvata cercate di abrogare di fatto questa legge. Ora potete farlo veramente: noi ve ne offriamo volentieri la possibilità.

Con l'emendamento 1.2 proponiamo invece la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge e quindi della ulteriore proroga dell'entrata in vigore della legge n. 192.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ALLOCCA, Relatore. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Crivellini 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crivellini 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione.

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60».

(È approvato).

RAUTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI. Desidero, signor Presidente, annunciare e spiegare il fatto che il MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione su questo disegno di legge.

Colgo l'occasione per svolgere poi qualche considerazione su quanto è stato anche evidenziato dalla discussione. Noi ci asteniamo perché in realtà ci troviamo un po' tutti in una situazione paradossale. Hanno infatti indubbiamente ragione i radicali quando contestano, denunciano, evidenziano con accenti addirittura iracundi il ridicolo ricorso che si è fatto, anche per questo argomento, a reiterati strumenti legislativi utilizzabili nei soli casi di necessità e di urgenza, come se i casi di necessità e di urgenza fossero poi risolti dal tanto frequente ricorso al decreto-legge, e non fossero invece provocati da questi decreti-legge e dal fatto che la loro reiterazione non risolve i problemi. Ma hanno anche ragione oggettivamente, come si usa dire, i difensori delle successive proroghe: in realtà, ci si riferisce ad un settore la cui competenza è confusa al centro e che è abbandonato praticamente a se stesso alla periferia, dal momento che tutte le competenze operative sono state via via trasferite alle regioni. Si diceva una volta che, quando tutti hanno ragione, in realtà

tutti hanno torto: hanno torto nel senso che non si coglie il nodo del problema.

L'unica discussione seria da farsi a questo punto, non solo riguardo allo specifico argomento che può apparire - ma poi non lo è nella sostanza - di importanza secondaria, è proprio sulle strutture alle quali, non soltanto per questo problema, ma anche per tanti altri (potrei citare quelli esaminati, che riavremo davanti a noi nei prossimi giorni, in materia di riforma sanitaria), il passaggio di competenze è servito a mettere in luce la rispettiva impotenza. Si potrebbe fare una più approfondita analisi, ma non voglio smentirmi, poiché ho annunciato una breve dichiarazione di voto; comunque l'analisi concernerebbe il fatto che, in gran parte, l'incapacità di queste strutture locali (soprattutto delle regioni, ma anche dei comuni, per quanto possono fare in questo, come in altri settori), dipende dal fatto che la famosa gestione locale viene poi portata avanti con criteri di lottizzazione politica! Dicevo che questo specifico settore non è di tanto scarso rilievo economico e sociale, come si è voluto far credere; non lo è dal punto di vista sociale, per le implicazioni igieniche e sanitarie, chiaramente evidenziate dalla relazione del collega Allocca, tra gli altri; e non lo è neanche dal punto di vista commerciale. Infatti, cominciamo ad importare dall'estero un crescente quantitativo di questi prodotti: decine e decine di miliardi all'anno, segno che si tratta di prodotti molto richiesti. Per di più, alla coltivazione di questi prodotti sono connesse possibilità di vasto impiego di manodopera in zona tradizionalmente vocate a questo tipo di coltivazione. Perdiamo su due fronti: quello della mancata produzione, che conseguirebbe all'impiego di un maggior numero di prestatori d'opera, e quello relativo alla bilancia commerciale. Certo, di fronte alla voragine agro-alimentare che si registra in Italia, queste cifre possono apparire ancora modeste, ma non si capisce perché in tutti questi anni non si riesca a sistemare un settore che in tutti i paesi occidentali, e persino in quelli del terzo mondo, da anni è stato disciplinato, dal punto di vista legislativo, mentre

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

noi ci trasciniamo da un decreto-legge all'altro.

Non condivido l'inno alla speranza che il collega Allocca ha poco fa sciolto, dicendo che questa è l'ultima proroga che ci possiamo e dobbiamo decentemente (questo avverbio lo aggiungo io) concedere: può darsi che tra qualche mese saremo ancora qui, a discutere di questo marginale, dimenticato, poco conosciuto settore di attività produttiva ma, per bene che vada, avremo impiegato cinque anni per raggiungere un risultato che avrebbe potuto essere decentemente - ripeto - raggiunto in cinque mesi!

Ci asteniamo per sottolineare, dalla nostra posizione (non dimenticando le ragioni oggettive correlate alla necessità che questo settore non sia bloccato e mandato completamente allo sbando), che in realtà le responsabilità sono al centro, soprattutto nella persistente guerra di competenze tra i Ministeri della marina mercantile e della sanità, anche se altri dicasteri, come quello dei lavori pubblici, tentano ancora di «metterci lo zampino». Le responsabilità sono anche degli enti locali, cui si continuano a conferire competenze diverse (poc'anzi Allocca li ha definiti come strutture ancora fragili: sono anni che dimostrano la loro fragilità e le aggravano col passare del tempo).

La nostra astensione è una protesta perché, se si vuole una discussione approfondita e seria, questi sono gli aspetti da lumeggiare accuratamente e sui quali promuovere analisi e riflessioni. L'incapacità delle strutture locali, alle quali si continua a delegare competenze e funzioni e ad erogare miliardi, di fronte ad una incapacità gestionale assai rilevante, fa sì che si ottengano risultati assai modesti. Persino i paesi del terzo mondo sono riusciti a raggiungere in pochi mesi, gli obiettivi che oggi ci prefiggiamo, mentre noi rimandiamo continuamente la questione di anno in anno (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa (2689)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che in una precedente seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANSELMI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è conseguenza di un traguardo positivo raggiunto dalla politica sanitaria e preventiva nei vari paesi del mondo. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dato una direttiva a tutti i governi nella quale si annuncia che, in seguito alla scomparsa del vaiolo, cessa l'obbligo della vaccinazione antivaiolosa e della rivaccinazione all'ottavo anno di età. Con questo provvedimento poniamo fine - almeno per quanto riguarda le rilevazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità - a questo obbligo che nel nostro paese veniva osservato nei confronti dei bambini in tenera età e di quelli che avevano compiuto l'ottavo anno.

L'articolo 1 del decreto-legge abroga la norma che imponeva l'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa. Gli altri articoli prevedono la possibilità che nel nostro paese si ricreino focolai di infezione vaiolosa; a questo fine il provvedimento, con l'articolo 2, stabilisce la facoltà, attribuita al ministro della sanità, sentito il consiglio superiore della sanità, di decretare l'obbligo della vaccinazione in caso di pericolo per la salute pubblica o nei confronti di persone particolarmente esposte. Per questi casi eccezionali, che potrebbero verificarsi, l'articolo 3 dà facoltà al Ministero della sanità di determinare la quantità di scorte di vaccino anti-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

vaioloso e, a questo fine, di stipulare convenzioni con istituti sieroterapici nazionali i quali, nel momento in cui viene a cessare l'obbligo della vaccinazione, non sarebbero più portati a produrre il vaccino. Dunque il ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni al fine di avere delle scorte da utilizzare in caso di bisogno.

Al terzo comma dell'articolo 3 si prevede la utilizzazione delle unità mobili di alto isolamento ad integrazione dei presidi fissi, previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323. Siccome su questi due ultimi commi la Commissione, a maggioranza, presenterà degli emendamenti, ritengo opportuno illustrarne le motivazioni.

Attualmente esiste una legge (la n. 323 del 7 giugno 1977) che fissa l'obbligo per nove regioni, scelte sulla base di rilevazioni epidemiologiche, di creare dei presidi fissi ad alto isolamento per la cura di forme virali altamente contagiose.

Purtroppo queste nove regioni non hanno ancora provveduto a creare tali presidi fissi; ci auguriamo che ciò avvenga nei tempi più brevi, pur conoscendo quali sono i limiti di intervento del Ministero della sanità che non ha gli strumenti per imporre di adempiere ad obblighi di questo tipo. Tuttavia anche se ci trovassimo nella situazione ottimale, rimane il fatto che vi sono altre regioni dove l'andamento epidemiologico non ha consigliato l'obbligo della creazione di queste unità ad alto isolamento: ebbene resta la necessità, oggi per tutto il territorio nazionale e domani per le regioni che non appartengono al gruppo delle nove di cui ho parlato poco fa, di garantire un pronto intervento con un opportuno isolamento laddove si verificassero casi di vaiolo.

La Commissione a maggioranza propone un emendamento al terzo comma dell'articolo 3. In tale emendamento si prevede un parere da parte del Consiglio sanitario nazionale, poiché l'organo di governo della politica sanitaria è il Ministero della sanità, ma - secondo la riforma sanitaria - quest'ultimo è affiancato proprio dal Consiglio sanitario nazionale. Pertan-

to, con il nostro emendamento chiediamo che il ministro della sanità provveda - sentito il Consiglio sanitario nazionale - per la disponibilità di unità mobili di alto isolamento ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, dislocate territorialmente in relazione alle necessità profilattiche per le forme virali altamente contagiose.

Resta il dato tecnico di quante debbano essere tali unità mobili, ma il Governo - sempre affiancato dal Consiglio sanitario nazionale - esaminerà le necessità tenuto conto delle rivendicazioni epidemiologiche fatte nel territorio nazionale. Riteniamo, comunque, che potranno bastare due-tre unità mobili che il ministro vedrà dove dislocare. Tuttavia deve essere chiaro che laddove si aprisse un focolaio di infezione, al di fuori di quelle nove regioni dotate di struttura fissa, in quel caso il ministro è autorizzato ad inviare immediatamente una unità mobile, per poter soddisfare le esigenze di tutela della salute dei cittadini, che diversamente non potrebbero essere salvaguardate in tutto il territorio nazionale con rapidità e con efficacia.

All'ultimo comma dell'articolo 3 la Commissione, all'unanimità, propone un emendamento sostitutivo, con il quale si afferma che sul numero e sulla scelta della dislocazione di tali unità mobili verrà sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale, mentre sui requisiti tecnici verrà sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità. Quindi, per la programmazione del numero e della dislocazione delle unità mobili, il ministro si dovrà valere del parere del consiglio sanitario nazionale, mentre per la determinazione dei requisiti tecnici, dovrà avvalersi dei due organi scientifici al più alto livello, cioè il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 4 attiene alle modalità di copertura della spesa e l'articolo 5 alla entrata in vigore del decreto al nostro esame: chiedo quindi alla Camera la conversione in legge di questo decreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

l'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi desidero fare solo alcune brevi considerazioni su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa.

Una prima considerazione riguarda il metodo seguito dal Governo per legiferare in questa materia, vale a dire lo strumento del decreto-legge. A nostro avviso mancano in maniera manifesta i requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza. La fondatezza di questa nostra convinzione è dimostrata da due fatti, il primo dei quali è costituito dal parere della Commissione affari costituzionali che, pur essendo favorevole all'ulteriore iter legislativo del provvedimento, è stato accompagnato da ampie e fondate perplessità di ordine costituzionale dei vari gruppi politici. Basta infatti leggere il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 9 luglio per constatare che la nostra affermazione circa l'incostituzionalità del ricorso al decreto-legge è fondata.

Ma vi è un secondo argomento che rafforza ulteriormente la nostra convinzione, cioè il fatto che era stato assegnato alla Commissione sanità in sede legislativa un disegno di legge, pur esso di iniziativa governativa, di contenuto pressoché identico all'attuale decreto-legge. Questo disegno di legge, a nostro giudizio, poteva essere approvato subito dopo la fiducia che il Parlamento aveva accordato al nuovo Governo.

Noi comunisti non possiamo far passare sotto silenzio questo discorso che riguarda il metodo, perché il Governo Forlani si è distinto negativamente per il gran numero di decreti-legge varati, ma - dob-

biamo aggiungere - in questo contesto, il Ministero della sanità ha rappresentato, in senso negativo, la punta di diamante di questo abuso e di questa forzatura anticonstituzionale.

Desidero ricordare a lei, signor sottosegretario, che 15-20 giorni or sono abbiamo approvato in quest'aula tre decreti-legge, di iniziativa del Ministero della sanità. Questa settimana abbiamo al nostro esame altri tre decreti-legge di iniziativa del Ministero della sanità. Giacciono presso la Commissione sanità della Camera altri quattro decreti-legge, sui quali tale Commissione dovrà esprimersi in sede referente. E allora, noi crediamo che sia opportuno rivedere l'attuale disciplina concernente sia l'attività legislativa ordinaria sia la decretazione d'urgenza in periodo di crisi di Governo, sotto l'aspetto della concreta possibilità delle Camere di valutare, ovviamente in sintonia con il Governo in carica, l'urgenza dei provvedimenti, al fine di un loro sollecito esame. Tuttavia, in questo frattempo, noi vogliamo raccomandare al nuovo Governo ed al nuovo Ministro della Sanità di invertire l'attuale tendenza, di percorrere strade più corrette, più lineari, più conformi al dettato costituzionale.

La seconda considerazione che vorrei svolgere riguarda il contenuto del decreto-legge al nostro esame. Noi riteniamo valide le argomentazioni scientifiche che sono alla base dell'abrogazione della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa. Le riteniamo valide soprattutto per due motivi: il primo è che non sussistono elementi tali da giustificare una vaccinazione antivaiolosa di massa né a livello mondiale né a livello nazionale. Desidero ricordare che gli ultimi casi, per altro sporadici, di vaiolo sono stati segnalati quattro anni fa in tribù nomadi, al confine tra l'Etiopia e la Somalia. Il secondo motivo è che il vaiolo, al pari di altre malattie infettive e contagiose, diventa tanto più diffusivo quanto peggiori sono le condizioni igienico-ambientali delle comunità. Ne consegue, dunque, che anche per la prevenzione del vaiolo diventa prioritaria, rispetto alla scelta della semplice vaccina-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

zione, la scelta del miglioramento delle condizioni igienico-ambientali individuali e collettive.

Vorrei svolgere una terza considerazione, che concerne alcune norme specifiche contenute nel decreto-legge e sulle quali il relatore si è soffermato. Noi valutiamo positivamente le norme previste al primo ed al secondo comma dell'articolo 3. In particolare, consideriamo importante la norma che prevede l'adozione delle disposizioni più opportune per la costituzione ed il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaioleso e di gammaglobulina antivaccinica. Giudichiamo positivamente queste norme, perché più volte in passato, in sede di Commissione, abbiamo posto l'accento sul problema delle complicazioni neurologiche da vaccinazione antivaioleso e sulla necessità, quindi, che lo Stato vi faccia fronte mediante la somministrazione, contemporanea al vaccino, di immunoglobuline specifiche.

Destano invece qualche perplessità da parte nostra - e si tratta di perplessità di ordine costituzionale e legislativo - le norme previste al terzo e quarto comma dell'articolo 3. Diciamo questo perché se è vero che l'articolo 6 della legge n. 833 assegna allo Stato compiti specifici in tema di profilassi delle malattie infettive e diffuse, è altrettanto vero che, ai sensi dell'articolo 7, punto a), della medesima legge, l'esercizio della funzione relativa alla profilassi delle malattie in questione è delegato alle regioni. In altri termini, è necessario, a nostro giudizio, da un lato che tale delega diventi una realtà effettiva e non sia soltanto una scelta fittizia e formale, dall'altro che si arrivi - ed in tempi brevi - ad una razionale integrazione tra funzioni e servizi statali e funzioni e servizi regionali.

Ciò premesso, sembra a noi che l'attuale formulazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 3 pecchi di eccessivo centralismo; a nostro giudizio tale formulazione va corretta nel senso che compiti e funzioni dello Stato e delle regioni debbono essere quelli definiti con sufficiente precisione dalla legge n. 833.

Su questo argomento presenteremo

quindi un nostro emendamento, che verrà fra poco illustrato dall'onorevole Carloni.

Un'ultima considerazione concerne un tema da noi più volte sollevato in Commissione. Ancora una volta invitiamo il Governo a disciplinare in modo organico ed unitario, avvalendosi della delega prevista dall'articolo 62 della legge n. 833, l'intera materia delle vaccinazioni. In particolare detta disciplina dovrebbe provvedere in primo luogo a stabilire quali vaccinazioni debbano ritenersi obbligatorie; a stabilire quali vaccinazioni debbano ritenersi facoltative; ed infine a definire una volta per tutte il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative, tenendo conto di due fatti, onorevole sottosegretario: che ogni regione sul tema specifico del calendario delle vaccinazioni fa storia a sé, per cui c'è il rischio che un cittadino che va da una regione all'altra trovi tempi di somministrazione dei vaccini diversi da regione a regione, e che l'ultima versione del calendario risale al 15 agosto 1971 e deve quindi ritenersi superata anche sul piano scientifico.

Vede, onorevole sottosegretario, la disciplina della materia delle vaccinazioni non comporta onere finanziario e può essere definita in tempi estremamente brevi: basta sentire, dopo aver verificato l'esperienza di altre nazioni, l'organizzazione superiore della sanità e l'istituto superiore di sanità; può tuttavia portare finalmente un certo ordine ed una certa razionalità in questo delicato settore. Per questi motivi ancora una volta la sollecitiamo e la invitiamo a procedere nella direzione da noi indicata.

Svolte queste considerazioni e rivolte queste raccomandazioni, noi ci riserviamo di decidere come voteremo su questo provvedimento alla luce delle risposte che il Governo ci darà al termine della discussione sulle linee generali ed alla luce dell'esito della votazione degli emendamenti che la Commissione ed il nostro gruppo proporranno (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Augello. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

AUGELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, debbo solo ricordare al collega Pastore, e non per amore di polemica, che abbiamo avuto modo già in passato di occuparci del problema in esame, esaminando un apposito disegno di legge, il cui iter si è però interrotto per una crisi di governo. Certo, il nostro auspicio è che il Parlamento possa, con gli strumenti ordinari, esaminare e provvedere su tutta la problematica che investe la sua sfera di azione. È anche vero, però, che per motivi diversi e per colpe che sono forse anche interne allo stesso Parlamento le crisi si susseguono: in tali condizioni, provvedimenti come quello che discutiamo oggi, che certo non sono basilari per la vita dello Stato, non possono però restare a marcire negli archivi. Con questo, non voglio dire che un simile uso del decreto-legge debba continuare: si tratta di una procedura non corretta, che dobbiamo fare in modo di evitare, per rispetto al Parlamento. Di fronte però a problemi come quello oggi in esame, che oggettivamente non sono di grande rilievo, penso che la polemica possa essere evitata.

Onorevoli colleghi, questo provvedimento, proposto dal Governo, pone il nostro paese al passo con i tempi. Ci troviamo a parlare di una malattia che è sostanzialmente scomparsa, in Europa e quindi anche in Italia. L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa fu introdotto circa un secolo fa, quando il vaiolo provocava, attraverso epidemie divenute storiche, un gran numero di vittime. Fu appunto l'esperienza di Jenner a realizzare lo strumento che arrestò la malattia, il cui ultimo episodio epidemico fu registrato in Italia intorno al 1920, anche se impropriamente passò alla storia sotto il nome di «spagnola»: altro non era che il vaiolo.

Il vaiolo è oggi circoscritto in aree socialmente ed economicamente depresse: in Africa, Zaire ed Alto Volta; in Asia, India e Pakistan; in alcune regioni dell'America meridionale. Vi sono certezze scientifiche sul vaiolo, che dovrebbero liberarci di ogni apprensione, nel momento in cui siamo chiamati a modificare il sistema che si

trascina da tanto tempo, nel nostro paese. La sorgente del male è nell'uomo malato, non c'è un'altra via per determinare il contagio: se è così, pensiamo che l'uomo malato è facilmente isolabile, dal punto di vista medico e igienico-sanitario. Inoltre, l'armamentario farmaceutico internazionale si è ampiamente arricchito di preparati farmaceutici, dimostratisi più che efficaci per prevenire e curare il vaiolo. Valga per tutti l'effetto di una sostanza, l'ennemetilisotinatiosemigarbazone, la cui azione è curativa. L'istituzione delle unità mobili, cui fa riferimento il decreto-legge al nostro esame, e la facilità dei mezzi di informazione e comunicazione consentono con rapidità l'isolamento immediato del malato portatore. Non va infine sottovalutata l'opportunità di liberare l'uomo dall'obbligo di una vaccinazione i cui postumi patologici erano considerati mali minori rispetto al maggior bene costituito dalla salvezza della vita quando il vaiolo imperversava. Il pericolo di una infezione di vaiolo è oggi pressoché imprevedibile, certo sporadica ed è - come dicevo - facilmente circoscrivibile.

Per questi motivi e nella certezza che questi mezzi mobili siano adeguatamente usati dalle unità sanitarie locali mi dichiaro favorevole all'abolizione della vaccinazione e della rivaccinazione antivaiolosa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'onorevole relatore ha facoltà di replicare.

ANSELMINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho che da ringraziare gli onorevoli Pastore e Augello per il contributo che hanno dato alla discussione, riservandomi, circa l'emendamento presentato dal gruppo comunista all'articolo 3, di esprimere il parere della Commissione nella fase propria.

Vorrei solo chiederle, signor Presidente proprio per poter esaminare l'emendamento testé presentato dal gruppo comunista, di rinviare il seguito dell'esame di questo disegno di legge alla seduta di domani.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sottolineare molto brevemente l'aspetto positivo del decreto-legge oggi al nostro esame; con esso aboliamo infatti la vaccinazione antivaiolosa poiché una grave malattia è scomparsa, quanto meno nel nostro paese, e ci auguriamo che possa essere debellata rapidamente anche nei paesi in cui, a causa delle condizioni esistenti dovesse ancora sussistere.

Per quanto riguarda l'emendamento testé presentato dal gruppo comunista, anche il Governo si riserva di esprimere il proprio parere quando sarà illustrato. In questo momento desidero sottolineare, non perché voglia giustificare l'operato del Governo in materia di decretazione d'urgenza, la buona volontà dell'esecutivo di non far ricorso al decreto-legge, ricordando la avvenuta presentazione di un disegno di legge sull'abolizione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, che non ha potuto seguire il suo *iter*, nonostante fosse stato posto all'ordine del giorno della Commissione in data 20 maggio, per le vicende a tutti note.

La ragione che ha indotto il Governo ad adottare questo decreto-legge va ricercata nel fatto che il 22 giugno 1981 sarebbe stato obbligatorio ripristinare le due vaccinazioni antivaiolose.

Rispondendo ad alcune argomentazioni sollevate dal collega Pastore vorrei ricordare che oggi il Ministero della sanità non ha più gli strumenti di intervento effettivo, poiché i suoi poteri sono stati ampiamente trasferiti alle regioni, pur conservando esso un potere di indirizzo e di promozione. Vorrei comunque rassicurarlo che è intenzione del Ministero di prendere in considerazione alcune delle osservazioni che sono state fatte, come, ad esempio, quelle relative alla disciplina della materia delle vaccinazioni. Credo sia importante che il Governo dia un indirizzo preciso in questo campo estremamente delicato nella vita sanitaria nazionale.

PALOPOLI. Signor Presidente, chiedo di parlare contro la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non siamo d'accordo sulla proposta di rinvio della conclusione della discussione, perché e dall'intervento testé fatto dall'onorevole sottosegretario, e dalla discussione che vi è stata in Comitato dei nove, dove avevamo presentato puntualmente le nostre proposte ed il nostro subemendamento all'emendamento del relatore, è emersa l'impossibilità, verificata anche in quest'aula, di arrivare ad una composizione.

Non c'è quindi in realtà alcuna ragione di pensare che possa esservi una respicenza da parte della maggioranza della Commissione in ordine a questo problema. Noi non vediamo la ragione di continuare una discussione che, purtroppo infruttuosamente, si è svolta fino a pochi momenti fa.

Siamo quindi contrari alla sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Palopoli, da quanto ho capito lei non ha fiducia che si trovi una intesa. Ma la richiesta che è stata avanzata era anche determinata dal fatto che abbiamo all'ordine del giorno anche un altro decreto, abbinato a proposte di legge, che dovremo rimandare a domani per la discussione degli emendamenti; questa sera si svolgerebbe quindi la discussione generale.

Naturalmente, onorevole Palopoli, se lei insiste, io non posso che prendere atto che non c'è accordo. Quello che ha detto, comunque, poteva essere lo spirito della proposta.

URSO GIACINTO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO GIACINTO, *Presidente della Commissione*. Volevo dire, onorevole Presidente, che proprio in ragione della richiesta del relatore, (se verrà accettata dall'Assemblea), era mia intenzione convocare il Comitato dei nove per domattina, alle ore

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

9.30, proprio per esaminare questi emendamenti, nella speranza - ma è più che una speranza - di trovare una convergenza.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, non vediamo per quale motivo il Comitato dei nove dovrebbe essere convocato domani.

PRESIDENTE. Voi non avete fiducia nella provvidenza!

POCHETTI. Il Comitato dei nove è presente in aula: si sospenda la seduta per dieci minuti, poiché si tratta di un subemendamento di scarsissima rilevanza; il Comitato dei nove si riunisce immediatamente, decide, e torna in aula. In caso contrario, dovremmo ritenere che il rinvio a domani mattina viene chiesto allo scopo di avere in aula domani una maggioranza diversa da quella presente in questo momento, e quindi per poter respingere il subemendamento che è stato presentato dall'onorevole Carloni e da altri deputati.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba accedere a questa richiesta subordinata della sospensione della seduta. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Suspendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,40,
è ripresa alle 19,20.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa».

Avverto che gli emendamenti presentati si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Do pertanto lettura dell'articolo 3 del decreto-legge, al quale sono stati presentati emendamenti:

«Il ministro della sanità, in adempimento anche di quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, adotta le opportune disposizioni per la costituzione e il mantenimento di congrue scorte di vaccino antivaaioloso e di gammaglobulina antivaccinica.

Allo scopo, il ministro della sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti sieroterapici nazionali, anche ai fini della predisposizione di programmi di produzione del vaccino e di gammaglobulina antivaccinica.

Ugualmente il ministro della sanità provvederà per la disponibilità di unità mobili di alto isolamento ed integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, da dislocare territorialmente in relazione alle necessità profilattiche per le forme virali altamente contagiose.

Sul numero, la scelta della dislocazione ed i requisiti tecnici di tali unità verrà sentito il parere del Consiglio superiore di sanità».

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: Ugualmente il ministro della sanità provvederà aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3.1.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Sul numero e la scelta della dislocazione di tali unità verrà sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale. Sui requisiti tecnici verrà sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

3.2.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

È stato inoltre presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3.1. della Commissione:

sostituire le parole:

sentito il Consiglio sanitario nazionale, con le seguenti: a dare direttive alle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

0.3.1.1.

CARLONI ANDREUCCI, PASTORE, PALOPOLI, CECCHI, TAGLIABUE, CONTE ANTONIO, SANDOMENICO, BARTOLINI, AMARANTE, CURCIO, ANGELINI.

ANSELMI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANSELMI, *Relatore*. Signor Presidente, la breve sospensione è stata utile, perché il Comitato dei nove ha potuto trovare un accordo su un nuovo emendamento, che supera gli emendamenti della Commissione 3.1. e 3.2., che si intendono per tanto ritirati.

Il nuovo emendamento della Commissione è del seguente tenore:

Sostituire gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge con i seguenti:

Ad integrazione dei presidi fissi previsti dall'articolo 5 della legge 7 giugno 1977, n. 323, il ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce il numero e la scelta della dislocazione di unità mobili di alto isolamento. Per i requisiti tecnici di tali unità viene sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Le unità mobili di cui al comma precedente sono affidate alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. In relazione alle necessità profilattiche per le forme patologiche altamente contagiose, il ministro della sanità dispone l'utilizzazione delle unità mobili nelle zone in cui si rende necessario l'intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Carloni An-

dreucci, dopo la presentazione del nuovo emendamento della Commissione, insiste ancora sul suo subemendamento 0.3.1.1.?

CARLONI ANDREUCCI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Qual è il parere del Governo sul nuovo emendamento presentato dalla Commissione?

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento testé presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo emendamento della Commissione sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattamento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate (2690; e delle concorrenti proposte di legge: Reggiani ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, terzo comma, della legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, riguardante la proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

polizia (2421); Cresco ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia (1908); Reggiani ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente il trattamento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Reggiani, Rizzi e Cuojati:

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, terzo comma, della legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, riguardante la proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia; Cresco, Liotti, Alberini, Santi, Ferrari Marte e Raffaelli Mario; interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia; Reggiani, Rizzi e Cuojati; modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, re-

cante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stegagnini.

STEGAGNINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ritengo opportuno come premessa ricordare la situazione esistente prima della legge 10 dicembre 1973, n. 804. In base alla legge di avanzamento n. 137 del 1955 tutti gli ufficiali superiori e i generali venivano promossi al grado superiore nella posizione di «a disposizione», con la possibilità di permanere in servizio fino al limite di età del nuovo grado conseguito. A titolo di esempio, per i colonnelli dell'esercito 57 anni, per i capitani di vascello 56 anni e per i colonnelli piloti 55 anni.

Successivamente, poiché con tale procedura il numero dei colonnelli e dei generali era eccessivamente aumentato tanto da superare nel numero i ruoli organici dei parigrado del servizio permanente, con conseguenti effettivi negativi di ordine morale e funzionale delle forze armate, nel 1973 venne approvata la legge n. 804 che ha innovato profondamente la precedente normativa, eliminando gli effetti perversi sopra ricordati, senza, all'epoca, apparire troppo restrittiva per gli ufficiali interessati.

Purtroppo, a partire dal 1978 gli effetti ipotizzati si sono rilevati di diversa portata e tali da penalizzare in modo eccessivo i gradi dirigenziali dell'organizzazione militare.

Infatti, la legge n. 804 del 1973 ha escluso ogni possibilità di promozione al grado superiore per i colonnelli ed i generali che pur essendo stati giudicati idonei all'avanzamento non hanno conseguito la promozione nei primi tre anni di valutazione e cioè prima del collocamento «a disposizione»; ha stabilito il collocamento «in aspettativa per riduzione di quadri» alla data del 31 dicembre 1978 dei colonnelli e dei generali promossi al grado superiore nella posizione di «a disposizione» (in base all'articolo 17), secondo le norme vi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

genti prima dell'entrata in vigore della legge stessa; ha eliminato la possibilità di permanenza in servizio dei colonnelli e dei generali eventualmente esuberanti il numero chiuso, anche se detti ufficiali sono di età inferiore a quella prevista dalla legge di Stato (la n. 113 del 1954) per la cessazione dal servizio; ha previsto infine la promozione al grado di colonnello, primo livello dirigenziale riconosciuto alle forze armate, dei tenenti colonnelli giudicati idonei all'avanzamento e non promossi in una delle tre prime valutazioni, e cioè prima del transito nella posizione di «a disposizione», solo dopo altri due anni di servizio e a condizione che esistano vacanze nei numeri chiusi dei ruoli di provenienza fissati per le tre forze armate e la Guardia di finanza, e per tutti i ruoli, in 3091 unità. Sono stati stralciati gli ufficiali superiori della polizia e della pubblica sicurezza ora divenuta polizia di stato. Detti ufficiali possono restare in servizio soltanto sino al limite di età da tenente colonnello (56 anni per l'esercito, 55 per la marina, 54 per l'aeronautica).

Mi sembra opportuno far rilevare che una siffatta normativa oltre a comportare drastiche limitazioni nell'avanzamento, ha introdotto elementi di sperequazione tra ruolo e ruolo e nell'ambito del personale di uno stesso ruolo, poiché sovente la possibilità di avanzamento è casuale, essendo legata alle condizioni di saturazione dei numeri chiusi di un ruolo rispetto ad un altro.

Per evitare il collocamento in «aspettativa per riduzioni di quadri» alla data del 31 dicembre 1978 dei colonnelli e generali promossi «a disposizione» prima della legge n. 804 del 1973, è stata varata due anni orsono la legge 19 febbraio 1979, n. 52 che consente all'amministrazione di trattenere in servizio detti ufficiali se non raggiungano prima i limiti di età, sempre però nei limiti delle vacanze esistenti nei numeri chiusi corrispondenti.

Qual'è dunque la reale situazione in cui versano i colonnelli e i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'esercito e, in misura minore, delle altre forze armate? A

seguito dei massicci reclutamenti effettuati nei primi degli anni '50 per colmare i vuoti determinatisi nell'immediato dopoguerra ed assicurare, la funzionalità delle nuove forze armate, anche in relazione all'adesione dell'Italia al patto atlantico ed ai conseguenti impegni assunti, in questi ultimi anni si sta rapidamente accentuando il fenomeno dell'anticipata saturazione del numero chiuso; saturazione da cui derivano negativi effettivi su ufficiali che, in relazione alle loro condizioni di avanzamento, possono caratterizzarsi in tre posizioni.

La prima categoria è quella degli ufficiali promossi al grado di colonnello o capitano di vascello prima della legge n. 804 o con le norme transitorie previste da detta legge. Questi ufficiali hanno conseguito il grado di colonnello dopo la terza valutazione e comunque con decorrenza non posteriore al 1° gennaio 1978. Il loro limite d'età è quello del nuovo grado acquisito e, una volta collocati in aspettativa per riduzione di quadri, restano in tale posizione fino al raggiungimento di detto limite, rimanendo agganciati alla dinamica retributiva, con gli evidenti connessi benefici. Per effetto della citata legge n. 52 del 1979 molti di questi ufficiali (oltre 300) sono stati, quindi, richiamati in servizio.

La seconda categoria è quella degli ufficiali promossi al grado di colonnello o capitano di vascello dopo l'emanazione della legge n. 804 del 1973. Questi ufficiali hanno conseguito il grado cinque anni dopo la prima valutazione, e non dopo tre anni come gli ufficiali anzidetti, con decorrenza non anteriore al 31 dicembre 1979. Essi mantengono i limiti d'età da tenente colonnello, senza acquisire i più alti limiti di età da colonnello, e vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, poiché esuberanti i numeri chiusi, per un periodo massimo di due anni. Dopo tale biennio, anche se più giovani del limite d'età previsto per il tenente colonnello, vengono collocati in pensione; gli ufficiali della precedente situazione restano, invece, in aspettativa per riduzione di quadri, in una posizione cioè vantaggiosa - come detto - per quanto attiene alla dinamica

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

retributiva, fino ai limiti d'età previsti per il colonnello.

La terza categoria è quella degli ufficiali che, pur in possesso di titoli eguali a quelli delle due precedenti posizioni, non possono conseguire la promozione al grado di colonnello neppure nella posizione di «a disposizione». Ciò anche se nel passato tutti gli ufficiali giudicati idonei potevano conseguire detto grado e gli articoli 4 e 5 della legge n. 804 prevedono detta promozione (che però in pratica, per insufficiente disponibilità di vacanze nei numeri chiusi non può essere attribuita), e senza contare che per essi non esiste alcuna possibilità di usufruire di qualche forma di esodo agevolato.

È da ricordare che questi ultimi ufficiali hanno maturato una esperienza di oltre oltre trenta anni di servizio ed hanno ricoperto, quanto meno nel grado di tenente colonnello, responsabilità pienamente dirigenziali (come comandante di gruppo carabinieri o della Guardia di finanza; comandante di nave, di battaglione o di gruppo). Hanno già superato una valutazione a scelta per la promozione a maggiore o capitano di corvetta e sono stati riconosciuti idonei alla promozione al grado di colonnello o capitano di vascello, da cui sono esclusi solo perché il numero delle promozioni è, per il verticismo della carriera militare, estremamente ridotto (ad esempio, solo il 20 per cento dei tenenti colonnelli dei carabinieri può conseguire il grado superiore nel servizio permanente effettivo).

Questo è in sintesi il quadro della situazione degli ufficiali «a disposizione» derivata dall'applicazione della legge n. 804 del 1973. Situazione che - faccio osservare - la legge 20 settembre 1980, n. 574, ha peggiorato per un aspetto particolare, laddove ha previsto la possibilità per soli colonnelli dei ruoli speciali di restare in servizio fino ai limiti d'età del grado di tenente colonnello anche se sono esuberanti i numeri chiusi dei relativi ruoli.

Sottolineo che questa normativa è fonte di gravi sperequazioni nei confronti dei tenenti colonnelli del servizio permanente a disposizione, dei ruoli normali, ove si

consideri che per i colonnelli del ruolo speciale unico il limite di età è fissato in 59 anni (invece di 57) e che costoro, in gran parte provenienti dai ruoli di completamento e dai sottufficiali, hanno evidentemente una preparazione professionale meno qualificata.

Senza dubbio i provvedimenti emanati nel passato sono stati necessari ed urgenti e hanno consentito di eliminare discriminazioni e ritardi, ma è altrettanto vero che sono stati discriminanti perché limitati ai soli ufficiali del ruolo speciale unico. Di questa necessità si era fatto interprete anche il Consiglio centrale della rappresentanza militare chiedendo alla Commissione difesa di risolvere la situazione al più presto e con visione unitaria.

A tale esigenza mi sembra abbia efficacemente risposto il Governo con il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, al nostro esame, i cui destinatari sono i tenenti colonnelli e colonnelli che si trovano nelle suddette condizioni e al cui impiego l'amministrazione della difesa non può assolutamente rinunciare, a meno di non compromettere la funzionalità di molti enti e reparti, anche di rilevante importanza.

Esso, recependo in sostanza i contenuti del disegno di legge n. 1202, nella nuova formulazione predisposta dalla Commissione difesa del Senato, prevede, all'articolo 1, di trattenere in servizio sino al 31 dicembre 1982 tutti i colonnelli richiamati dalla condizione di aspettativa per riduzione di quadri e in servizio alla data del 1° novembre 1980, ovviamente se non abbiano raggiunto in precedenza i limiti d'età. In questo modo per gli ufficiali interessati viene limitato a meno di due anni il periodo di ulteriore trattenimento fissato non a tempo indeterminato, come previsto nella formulazione iniziale del citato disegno di legge n. 1202.

È previsto altresì di mantenere in servizio, purché provvisti di incarico e sino ad un massimo di tre anni dalla data in cui dovrebbero essere collocati in aspettativa, i colonnelli promossi dopo la promulgazione della legge n. 804, ovviamente se non abbiano raggiunto in precedenza i limiti di età. In questo modo, viene definito

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

«illimitato» il periodo di trattenimento in servizio, prima non previsto nel testo originario del citato disegno di legge n. 1202.

La formulazione di questo comma è volta ad estendere ai colonnelli il beneficio previsto per i pari grado richiamati in servizio ai sensi della legge n. 52 del 1979. Si tratta di una estensione dettata da ovvi motivi di equità. Infatti, se si vuole mantenere in servizio fino al 31 dicembre 1982 i colonnelli collocati in aspettativa al 31 dicembre 1978 e successivamente richiamati in servizio, appare quanto meno opportuno - se non doveroso - consentire la permanenza in servizio anche ai colonnelli promossi mentre si trovavano a disposizione dopo la legge n. 804 del 1973.

In concreto, a questi ufficiali si vuole evitare, per effetto della progressiva saturazione dei contingenti massimi, il prematuro collocamento in aspettativa, consentendo loro di rimanere in servizio almeno altri tre anni dopo la promozione.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge è diretto a consentire ai tenenti-colonnelli a disposizione - cioè quelli tagliati fuori dalla carriera - di poter accedere, se giudicati idonei per almeno cinque anni, al più basso livello dirigenziale, cioè al grado di colonnello, anche se in percentuale ridotta (60 per cento dei tenenti-colonnelli a disposizione giudicati idonei), nel caso non esistano vacanze adeguate nei numeri chiusi dei colonnelli. Ciò, ovviamente, senza nessuna modifica nelle promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali promozioni vengono naturalmente conferite non per anzianità di grado ma in ordine di merito, previa valutazione a scelta.

Il secondo comma dell'articolo 2 non ha altro scopo che quello di consentire al personale che non venga collocato a disposizione per un eventuale anomalo funzionamento della legge di avanzamento, di chiedere di essere collocato a disposizione, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avrebbe potuto averne titolo. Consente altresì di precisare che, comunque, detto personale, al pari di tutti gli altri tenenti-colonnelli a disposizione, non può essere promosso al grado

superiore se non dopo due anni di permanenza in detta posizione e purché provvisto di incarico, come già previsto dall'articolo 5 della legge n. 804.

L'articolo 3 indica l'onere finanziario del provvedimento in lire 120 milioni e fissa la relativa copertura, a carico del Ministero della difesa e con le normali assegnazioni di bilancio. Al riguardo, appare necessario sottolineare che l'amministrazione può assicurarsi la completa disponibilità dei colonnelli, trattenendoli in servizio, con una spesa mensile lorda unitaria di 120 mila lire; e che la promozione dei tenenti-colonnelli a disposizione al grado superiore comporta una spesa lorda unitaria mensile di sole 50 mila lire.

Prima di concludere la presentazione del provvedimento, mi sembra opportuno fare alcune ulteriori considerazioni in ordine a taluni suoi aspetti. Anzitutto, nei confronti della nuova legge di avanzamento degli ufficiali, che è di prossima presentazione al Parlamento.

Va rilevato infatti che il provvedimento non condiziona minimamente alcuno dei possibili criteri informativi della legge stessa. Esso rappresenta invece la precisa volontà di vincolare non la nuova legge ma solo alcune sue norme transitorie, che assicurino un graduale innesto della nuova normativa, producendo nel contempo positivi effetti di giustizia comparativa.

In sintesi, si vogliono estendere le norme previste dalla legge n. 52 del 1979 a tutti gli ufficiali con eguali titoli, non discostandosi dallo spirito della legge n. 804 del 1973.

A tale riguardo, è da sottolineare che il provvedimento si rivolge espressamente solo ai tenenti-colonnelli e ai colonnelli promossi nella disposizione e rimasti finora in servizio, ritenendo che solo detto personale abbia subito un danno tale da meritare adeguata riparazione. È per questo motivo che esso non si rivolge ai generali e agli ufficiali che volontariamente sono cessati dal servizio con i benefici previsti sia dalla legge per gli ex combattenti (la legge n. 336 del 1970) e sia dalla stessa legge n. 804 del 1973.

Circa la possibilità di idoneo impiego

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

del personale destinatario del decreto, rilevo che la formulazione prescrive già in senso cautelativo che gli ufficiali possano restare in servizio solo se provvisti di incarico; è inoltre stabilito che gli ufficiali che rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati siano collocati in aspettativa di ufficio.

Mi sembra opportuno osservare anche che la legge n. 804 del 1973 ha stabilito con estrema limitatezza «un posto di impiego, un colonnello» (i numeri chiusi dei dirigenti militari), per cui mentre nel passato veniva lamentato l'impiego di alti gradi per compiti non dirigenziali, ora invece si assiste all'impiego di ufficiali non dirigenziali per compiti dirigenziali. La legge n. 52 del 1979, particolarmente sensibile a questo aspetto del problema, ha dimostrato nella sua pratica applicazione il corretto impiego del personale in questione. Le esigenze organiche sono basate su previsioni che non sempre la realtà conferma; non è quindi pensabile che sia necessario attendere la nuova legge d'avanzamento, quando è chiaramente dimostrata l'urgenza di risolvere un grave ed attuale problema che affonda le sue radici in decisioni del passato, basate su previsioni rivelatesi poi fallaci ed insufficienti.

Molti tenenti colonnelli anziani ricoprono già ora incarichi attribuibili, per responsabilità e preparazione, a colonnelli; eventuali dubbi sull'idoneità dei tenenti colonnelli alla dirigenza possono essere benissimo fugati se si considera l'iter formativo - a livello universitario e superiore - degli ufficiali del ruolo normale e le attività, le incombenze e le responsabilità che ad essi risalgono nel normale svolgimento della loro professione.

Infine ritengo opportuno far rilevare che la parte più qualificante del decreto-legge è rappresentata dalla norma, di cui all'articolo 2, importante soprattutto sotto l'aspetto equitativo. Esso consente infatti ai tenenti colonnelli di conseguire il livello dirigenziale inferiore dopo una lunga carriera costellata di sacrifici, livello dal quale resterebbero esclusi non per loro demerito, ma unicamente per il rigido verticismo degli ordinamenti militari.

Soggiungo che il numero dei dirigenti rispetto al numero del rimanente personale, nelle forze armate è inferiore a quello di tutte le altre amministrazioni dello Stato. Dalla norma trae vantaggio anche l'amministrazione, che si assicura disponibilità di personale pienamente valido per competenza e collaudata professionalità, per destinarlo ad incarichi adeguati alla sua ampia preparazione.

Per rispondere ad alcune posizioni assunte in Commissione, ritengo doveroso ribadire che, rispetto agli altri destinatari del decreto e cioè i colonnelli richiamati in servizio con la legge n. 52 del 1979 e quelli per i quali è previsto il trattenimento in servizio per ulteriori tre anni, i tenenti colonnelli destinatari dell'articolo 2 rappresentano gli ufficiali che si trovano nella posizione che subisce il maggior danno della attuale situazione: a loro riguardo, quindi, l'amministrazione ha l'obbligo morale di trovare un soddisfacente rimedio. La norma in questione non determina poi sensibili aumenti del numero dei colonnelli: in pratica, infatti, tenendo conto che annualmente i tenenti colonnelli a disposizione che si presentano alla valutazione ammontano a circa 200 unità per le tre forze armate, gli ufficiali promossi, al tasso del 60 per cento, non supereranno globalmente le 120 unità all'anno, entità che rappresenta meno del 4 per cento del numero chiuso complessivo dei colonnelli, fissato in 3.091 unità.

Per le considerazioni sopra esposte e per i risvolti di ordine altamente morale e sociale, oltre che funzionale per l'attività delle forze armate, chiedo alla Camera il voto favorevole sul presente disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335, che ritengo debba essere approvato senza sostanziali modificazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Angelini. Ne ha facoltà.

ANGELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in discussione è la dimostrazione più lampante dell'incapacità che hanno dimostrata i vari Governi che si sono succeduti nel nostro paese, quando si doveva rendere funzionale un settore importante delle nostre istituzioni; quello delle forze armate. Non esito a dichiarare - del resto, il relatore lo ha fatto - che siamo allo sfascio; mi sono più volte chiesto, in tutti questi anni, se tutto ciò è stato determinato da incapacità o da volontà politica!

Qual è la difficile posizione del nostro gruppo e la nostra preoccupazione, di fronte a questo decreto-legge? Per questa incapacità (o mancanza di volontà) del Ministero della difesa nel realizzare una condizione organica ordinata, si finisce per scaricarne il peso su persone che non hanno alcuna colpa del loro stato. Ne consegue questo dilemma: far pagare a chi non ha colpa, mandando a casa giovani e validi colonnelli prima dell'età prevista per il pensionamento e mettendo energie valide in cassa integrazione? Non promuovendo ufficiali che non solo non hanno demeritato, ma presentano tutte le qualità per essere promossi si compie un'ingiustizia nei confronti di persone meritevoli, che hanno servito il paese con grande senso di responsabilità. Ma dicendo «sì» a questo decreto-legge contribuiremo ad aumentare lo sfascio.

Quando un Governo pone il Parlamento e le forze politiche di fronte ad un simile dilemma, dimostra di non essere il Governo che serve al paese. Il ministro della difesa - è stato detto in altra sede - ha firmato il decreto-legge, si dice, dopo che alcuni parlamentari avevano presentato delle proposte di legge in materia. Vi è una proposta di legge, la n. 2662, della quale sono il primo firmatario, che non è stata inserita all'ordine del giorno della seduta odierna perché ancora non stampata. Ma che giustificazione è questa, se non quella che, di fronte al dilemma da me posto, il ministro, senza l'iniziativa comunista, aveva

già scelto la prima ipotesi, quella cioè di far pagare al personale militare l'incapacità che invece è del Ministero? Se sarà compiuta una scelta diversa e il personale non sarà sacrificato, il merito sarà dei comunisti e dei singoli parlamentari delle varie forze politiche, non del Governo. Perché, signor Presidente, il Governo non si assume le proprie responsabilità? Forse perché si rende conto che continua ad operare per lo sfascio.

Signor Presidente, basta leggere la relazione che accompagna questo decreto-legge per verificare lo stato del personale delle nostre forze armate. In questa relazione si legge che vi sono colonnelli, giudicati idonei all'avanzamento, che non sono stati promossi nei primi tre anni di valutazione; che si è verificata la cessazione dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, prevista dall'articolo 3 della legge n. 804; che vi è stato il blocco delle promozioni per i tenenti-colonnelli giudicati idonei; che la legge 19 febbraio 1979, n. 52, non risolve il problema, ma lo ha rinviato al 1° luglio 1981; che il problema si è ancora aggravato a causa del blocco delle promozioni dei tenenti-colonnelli, giudicati idonei dopo tre anni di sospensione dalla terza valutazione, nonché dei tenenti-colonnelli transitati nella posizione «a disposizione», ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 804 del 1973. Questa situazione - come si legge nella relazione - crea un forte malcontento all'interno delle forze armate. Il 1° luglio di quest'anno 60 colonnelli sono cessati dal proprio servizio, con largo anticipo sull'anzianità prevista dalla legge per l'avanzamento. Queste cose sono tutte vere; la falsità sta solo nel richiamare quelle leggi come le uniche cause dell'attuale situazione (non ci si è affatto richiamati alla legge di avanzamento), dimenticando che esse sono state varate per porre delle «pezze» alla legge n. 1137 del 1955. L'accusa maggiore che facciamo è che, di fronte a questa realtà, si cerca ancora di giocare sulle «pezze» per non porre mano ad una nuova legge di avanzamento. Questo avviene perché ciò che non si vuole cambiare - misconoscendo le modifiche sociali, economiche, poli-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

tiche e culturali che sono maturate nel paese - è la filosofia che sta alla base della legge di avanzamento, che mira a fare delle forze armate un Corpo separato, ma non in quanto struttura di potere, perché questa forma non si è mai espressa. Con le possibili accelerazioni o i possibili ritardi di carriera, operati non tra capaci ed incapaci, ma solo tra capaci, si creano le condizioni per meglio asservire la dirigenza militare al potere politico dominante. In compenso, i militari non protetti, in una società non ancora sviluppata socialmente ed economicamente, e nella mancanza, per i lavoratori di altri settori, di ogni certezza del futuro - mi riferisco agli anni '50 - trovavano nella loro posizione, sia pure discriminata, una condizione di privilegio nei confronti del resto del paese, ed accettavano anche di concludere la carriera in un grado intermedio, come quello di tenente-colonnello.

Questa filosofia è poi entrata in crisi e sono cominciate a scoppiare le contraddizioni a mano a mano che i militari prendevano coscienza della evoluzione e del rapporto di impiego, diverso e più favorevole, conquistato dalle lotte dei lavoratori. Essi quindi per mancanza di iniziative politiche da parte dei rappresentanti del settore, rimanevano fermi alle condizioni degli anni '50. La vigente legge di avanzamento ha creato e crea nelle forze armate una condizione giuridica e di carriera che è estranea al momento storico-sociale del paese.

C'è un ritardo enorme, ed è illusorio sperare che i militari, che sono parte di questa società, non avvertano questo processo storico; ed è da questa maturazione che sono esplosi i malumori che a volte hanno trovato sbocco in forme non regolamentari, classificate superficialmente come anticostituzionali; esse sono invece segno di sete di democrazia, di sete di avanzare con la società.

Se c'è una colpa, per tale malcontento, è da addebitarsi al Ministero della difesa, che si è fatto superare dagli eventi. Non sembra semplicistico, ma alla base del caos che esiste, l'aspetto tecnico è un arzuolamento (cioè l'alimentazione dei ruo-

li) che è considerato una variabile indipendente dallo sviluppo di carriera.

Questo elemento creava e crea intasamenti e ritardi di carriera che diventano sempre più insopportabili e non permettono nell'ambito delle forze armate una progressione di carriera pari a quella esistente nell'impiego civile della pubblica amministrazione.

Le forze armate, come la pubblica amministrazione, hanno bisogno di un organico ai gradi inferiori molto più numeroso di quello che necessita al vertice (la piramide cioè, non astrattamente intesa, ma come elemento funzionale di impiego).

Queste esigenze sono state risolte nel pubblico impiego creando ruoli distinti con una alimentazione del ruolo in ragione della necessità organica del ruolo stesso; ad ogni ruolo, separatamente, viene assegnata una propria funzione, ed anche se questi ruoli sono separati per carriera, coprono nel loro insieme le esigenze funzionali dei vari settori del pubblico impiego, formando la piramide. In questa sistemazione del personale, la spinta alla carriera, che pure esiste, si racchiude nell'ambito della carriera prevista per il ruolo di appartenenza e in minima parte al ruolo immediatamente superiore.

Le forze armate, pur avendo la necessità, come la pubblica amministrazione, di tre livelli funzionali - ufficiali inferiori, ufficiali superiori ed alta dirigenza - hanno una unica alimentazione e può ben dirsi che alla formazione dell'alta dirigenza, potenzialmente, concorre tutto il personale che alimenta il ruolo normale; alimentazione, questa, che è rapportata all'esigenza organica degli ufficiali inferiori però, creando, per forza di cose, con un tasso di promuovibilità molto basso e limitato, intasamenti enormi nei gradi.

Per dare la misura delle cose in termini concreti, prendiamo un ruolo, quello normale della fanteria, ora unificato; tuttavia essendo stati riportati gli stessi parametri, la sostanza del discorso non cambia. Nei gradi di sottotenente e tenente è previsto un organico di 1.124 persone. Restando sei anni in questi gradi la alimentazione deve essere di 190 unità all'anno; i tenenti rag-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

giungono il grado di capitano dopo sei anni, e poi solamente 112 possono diventare maggiori ogni anno, con una permanenza di 78 unità per ogni grado nell'ambito dello stesso. Quando i 112 potranno essere promossi a maggiore o tenente-colonnello, solamente 48 lo saranno. Quindi in 10 anni si formano, per quanto riguarda i tenenti-colonnelli, un organico raddoppiato a causa degli intasamenti che si verificano.

Possibile che il ministro della difesa non si renda conto del fatto che, in questa situazione, presentare simili modifiche senza mettere mano ad una legge organica, significa creare caos nell'impiego funzionale e non risolve il vero problema?

Possibile che il ministro non si sia chiesto perchè la legge 19 febbraio 1979 n. 52, che permetteva il trattenimento, era una legge transitoria e delimitata nel tempo? E si vada almeno a rileggere la discussione che fu fatta non solo dalla nostra parte politica, quando fu approvata quella legge. E' evidente che si approvava la legge per non colpire chi non era responsabile di certe situazioni; ma si impegnava il Governo, nel tempo in cui operava la legge, a provvedere con una nuova legge organica di avanzamento a correggere le storture esistenti, perchè altrimenti esso sarebbe stato costretto a presentarsi con un altro provvedimento «tampone».

Il ministro non ha letto quale fosse la volontà del Parlamento ma si è accorto che non siamo in presenza di una condizione temporanea e occasionale, cui occorre por rimedio, ma che siamo in presenza di un dato organico, determinato dalle leggi sull'avanzamento e sul numero chiuso. E per questo, dimostrando di non volersi più impegnare su una revisione organica della legislazione sullo stato del personale, il Governo si presenta con un decreto-legge che non ha scadenze, che vige per sempre, e che modifica in un solo colpo la legge di avanzamento e la legge n. 804 sul numero chiuso.

Non possiamo accettare che si modifichino le leggi con un colpo di mano e, come di consueto, peggiorando la situazione.

Onorevoli colleghi della Commissione difesa, che siete presenti stasera in aula, badate bene che convertire questo decreto-legge significa non approvare più la nuova legge di avanzamento; considerate che con la legge n. 574 del 1980, con uno sforzo comune, abbiamo, non risolto, ma riparato ad alcune storture che esistevano sino al grado di maggiore; con questo decreto-legge si dà risposta alle istanze dei tenenti-colonnelli e dei colonnelli, e cesserà la spinta a mettere ordine nel ruolo ufficiali delle forze armate.

Rendetevi conto che il decreto-legge in discussione, sia per il disposto dell'articolo 1, che dell'articolo 2, non è delimitato nel tempo e quindi dobbiamo considerare che la legge di conversione è la nuova legge di avanzamento. Rendetevi conto che, dalla conversione di questo decreto-legge, non avrà più validità il numero chiuso previsto dalla legge n. 804 del 1973 per i colonnelli.

STEGAGNINI. E' già saltato!

ANGELINI. Noi comunisti riteniamo che occorra una nuova legge di avanzamento, con una filosofia dell'alimentazione dei ruoli che parta da altre considerazioni.

Il ministro della difesa, anziché fare questo, ha fatto e continua ancora a fare correzioni che hanno deteriorato e deterioreranno sempre di più la situazione.

Voglio richiamare una parte di questi tentativi di aggiustamento, anche per significare che la condizione attuale non è una «cosa caduta dal cielo».

In una certa fase si è pensato di risolvere il problema degli intasamenti nei gradi intermedi con l'ampliamento del vertice dell'organico; ma questo rimedio, oltre a creare un impiego non rispondente a quanto previsto dall'ordinamento per il grado, non poteva essere spinto oltre la condizione che fu raggiunta dopo poco tempo; tanto è vero che successivamente nel 1973, è stata approvata la legge n. 804 per stabilire il numero massimo nell'alta dirigenza (e il numero massimo dei colon-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

nelli non fu stabilito dal Parlamento, ma dal ministro della difesa in ragione delle esigenze funzionali); cioè quella legge che viene messa in discussione con questo decreto-legge.

Si è tentato in una fase precedente di ridurre l'alimentazione del ruolo normale, ampliando il complemento con rapporto di impiego precario, e anche allora si pensò di avere risolto il problema; successivamente, riconoscendo l'assurdità di un contratto annuale, si è dovuto riconoscere il rapporto d'impiego a questi ufficiali; pur se ancora in ragione del loro stato giuridico, non si sa se sono «carne o pesce».

Si istituì il ruolo speciale che aveva anche l'obiettivo di dare uno sbocco ai capitani dei ruoli normali che, dopo essere stati valutati per tre volte consecutive, fossero risultati idonei, ma non iscritti in quadro di avanzamento; e, a causa di leggi successive, non solo si è punito il personale che dal complemento era transitato nel ruolo speciale, ma si è chiusa anche la possibilità di sbocco per i capitani del ruolo normale, in seguito alla triplice valutazione, perché si sono intasati gli organici.

È stata approvata una sola legge valida, che possa chiamarsi organica (anche se di per sé non può considerarsi legge di avanzamento), ed è la legge n. 574 del 1980, legge, che non è di iniziativa governativa, e il cui merito va a tutti i componenti di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione difesa. Ma non voglio tediare con questi richiami e voglio andare al dunque; qual è stato il risultato di questo modo di legiferare?

C'è innanzitutto una infinità di ruoli, per ogni specializzazione (ad esempio, in marina, stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato, capitanerie di porto, sanitario); per ognuna di queste specializzazioni esistono il ruolo normale, il ruolo speciale, il complemento, anteriore alla legge n. 574, il complemento con rapporto di impiego, il complemento «trattenuti», il complemento «raffermati». Ognuno di questi ruoli ha non solo una progressione di carriera diversa, ma anche un ordinamento ed uno stato giuridico diverso; ed ogni modifica a vantaggio di un ruolo crea

squilibri rispetto ad altri ruoli. Siamo al punto che per sapere quanto vale un ufficiale, non serve vedere il grado, ma occorre conoscere il ruolo di appartenenza, tanto che abbiamo ufficiali di serie A, B, eccetera. Voi, per non approvare una nuova legge organica sull'avanzamento, state creando ufficiali di serie A, B, C anche nell'alta dirigenza, perché avremo ufficiali del numero chiuso, ufficiali trattenuti per un anno, ufficiali trattenuti per tre anni, ufficiali promossi con il «ripescaggio» (articolo 2 di questo decreto-legge). Vi è, perciò, una grande incertezza e insicurezza per tutti gli ufficiali.

Stiamo facendo un esercito di colonnelli insoddisfatti a causa dell'inflazione del grado. Onorevoli colleghi, per un militare che riveste un grado, diventa umiliante essere classificato in maniera differenziata, essere impiegato in mansioni che non sono funzionali al grado, sentirsi discriminato nei confronti di pari grado che occupano invece l'incarico funzionale al grado.

Quando in un Corpo armato un militare perde la fiducia nel superiore (perché a questo porta la diversità), signor Presidente, onorevoli colleghi, e non per colpa del superiore, ma perché il comando deve operare su leggi impostegli da governi incapaci, leggi che naturalmente creano sperequazioni, discriminazioni, vessazioni morali, incertezze, si perde lo spirito di Corpo e il rispetto gerarchico, che sono elementi essenziali di funzionalità nelle forze armate.

E, intanto, il proliferare dei gradi, al di là di quanto previsto dall'ordinamento delle forze armate, ha fatto saltare (e farà saltare anche per l'alta dirigenza) l'impiego funzionale al grado. Da una parte, si sono fatte e si faranno «leggin» per creare equipollenze di impiego, giacché mancano i comandi per i soprannumeri nei gradi; e dall'altra, come è nata la giusta rivendicazione dei sottufficiali per la parità economica e di livello funzionale con i capitani, giacché svolgono la stessa mansione in ragione della dequalificazione di impiego del capitano, così nascerà quella dei maggiori e dei tenenti-colonnelli nei confronti dei colonnelli; si affermerà quindi il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

principio che il grado non vale, ma vale la specializzazione.

Diciamolo chiaramente (e senza fare offesa al senso di responsabilità e alle capacità dei nostri validi ufficiali): voi state facendo delle nostre forze armate l'esercito di Franceschiello.

Se queste sono le condizioni (e non ho esagerato), che senso può avere fare «leggine» per tamponare? E, se non si pone subito rimedio, per quanto tempo ancora si possono frenare le spinte giustificate dei militari?

Noi riteniamo che non si possa rimediare alla situazione esistente, apportando correzioni alla legge n. 1137 del 1955 o alla legge n. 804 del 1973. Occorre una legge organica che modifichi concettualmente il sistema di avanzamento, l'alimentazione dei ruoli, l'arruolamento, una legge capace di determinare le condizioni per cui il numero annuale di promozioni sia rispondente all'impiego funzionale del grado. In presenza di una legge organica nuova, siamo coscenti che ci sarà una fase transitoria nella quale si determineranno soprannumeri; ma la esistenza di una normativa organica nuova definirebbe contemporaneamente in quanto tempo si possano sfolpire i soprannumeri. Voi invece con questo decreto-legge fate del soprannumero una costante dell'organico, creando maggiore malcontento e sperequazione.

Con i nostri emendamenti vi chiederemo almeno di limitare il tempo di vigenza delle norme di questo decreto-legge, in modo che non sia una scelta definitiva, impegnando il Governo ad operare concretamente per una nuova legge organica, con l'avvertimento che, se il Governo non opererà concretamente nel tempo che gli sarà concesso dalla vigenza di queste norme noi useremo i mezzi a disposizione per impedire una nuova proroga di un uguale decreto-legge.

Signor Presidente, io ho voluto fare in quest'aula una denuncia, perché sono preoccupato: a chi questa denuncia deve intendere speriamo che la intenda e subito, perché il paese non può aggiungere alle tante vicissitudini le preoccupazioni per la insensibilità dei nostri governanti.

Signor Presidente, il fallimento di una direzione politica, ma anche della gestione di una istituzione, che comporta sempre contraccolpi non facilmente assorbibili può essere determinato, se politico, dal fatto che il legislatore viene superato dalla maturazione e dal modo di concepire la società e il vivere democratico da parte del popolo; se concernente una istituzione, dal fatto che in presenza di tale maturazione, avanzano tutti i settori e quella determinata istituzione rimane ferma (ed è il nostro caso). (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Accame. Ne ha facoltà.

ACCAME. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò qualche breve commento sul decreto-legge in esame. Ripeterò alcune cose che ho detto numerose volte nella Commissione difesa in questi ultimi anni.

Credo che, più che rivolgere una critica al Governo, come ha fatto adesso il collega Angelini, noi membri della Commissione difesa dobbiamo fare una sincera autocritica. Credo che non possiamo procedere attraverso una serie di provvedimenti-tampone in un settore delicato quanto quello degli organici delle forze armate. Ritengo che il punto di partenza avrebbe dovuto essere quello di varare una precisa legge di ordinamento, con la quale determinare l'impiego delle forze armate, individuare gli incarichi funzionali ed i livelli di tali incarichi, cioè quali gradi rivestire per gestire determinate funzioni. Tutto ciò nell'ambito di una concezione che fa degli organici delle forze armate un'organizzazione atipica rispetto a quella di altre amministrazioni. È ovvio, infatti, che le forze armate sono istituzioni che, in tutto il mondo, hanno bisogno di vertici ristretti e di basi ampie. Il problema è come ottenere, pur rispettando le aspirazioni del personale che compone le forze armate, organici di questo tipo.

Partendo dunque dalla necessità di stabilire che cosa sia vuole che facciano le forze armate, quali compiti debbano svolgere, quali incarichi debbano essere rico-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

perti e con quali gradi, si deve passare al secondo punto, quello cioè di determinare il profilo della piramide gerarchica. Come ottenere una base ampia ed un vertice ristretto senza che ciò provochi frustrazioni nel personale e continue rincorse a provvedimenti che sanino le ingiustizie compiute? Credo che, da quando faccio parte della Commissione difesa, vi sia stata una grande rincorsa a tamponare, con continui provvedimenti, le ingiustizie compiute. L'ultima è quella di mezz'ora fa, quando alcuni colonnelli dell'aeronautica ci hanno fatto presente una serie di carenze del decreto-legge al nostro esame, il che ha indotto taluni di noi a formulare un provvedimento correttivo dell'ultima ora. Ciò perché è estraparamente difficile procedere attraverso leggi di questo tipo, tenendo al contempo conto della frantumazione degli aspetti che caratterizzano le carriere del personale. Quindi, un provvedimento non ancora approvato già provoca una prima reazione. Tutto questo potrebbe indurci ad una riflessione (ed apro qui una parentesi di metodo): credo che, stante l'estrema complessità della materia, dovuta ad anni ed anni di stratificazioni, di sovrapposizioni di leggi settoriali, l'unico modo realistico per procedere - quello che mi ero permesso di suggerire la scorsa estate, nel corso dell'*iter* della legge n. 574 - sia quello di preparare un documento in bozza, di distribuirlo agli altri comandi e di farlo conoscere a tutto il personale, al fine di provocare commenti e di individuare eventuali lacune. Solo dopo questa fase conoscitiva sarebbe opportuno procedere ad una stesura definitiva dei provvedimenti. Questo è un consiglio di metodo, che mi permetto di rinnovare in questa sede.

Chiusa questa parentesi, ritorno al punto che stavo esaminando: come si possa risolvere quel problema fondamentale che consiste nell'assicurare alla struttura delle forze armate un vertice ristretto ed una base sufficientemente ampia. Certo, non possiamo risolvere questo problema con una serie di provvedimenti-tampone, di cui credo dobbiamo assumerci la responsabilità noi stessi, membri della Commis-

sione difesa della Camera, insieme - vorrei dire - ai colleghi del Senato, visto che spesso ci troviamo ad approvare provvedimenti di questo genere che provengono dall'altro ramo del Parlamento; e ciò ci metterebbe in difficoltà ove volessimo rompere con un prassi per passare ad una nuova, che dovrebbe però essere comune ai due rami del Parlamento.

Ritengo che quel tipo di piramide cui ho fatto riferimento possa realizzarsi solo creando una serie di ruoli fiancheggiatori, con carriera limitata. Chi entra nelle forze armate deve sapere - questo è un punto etico importante - fin dall'inizio qual è il suo profilo di carriera, in modo che non si creino false attese che poi, non soddisfatte, rischiano di generare reazioni. Chi entra deve conoscere chiaramente il suo profilo di carriera, i tempi in cui potrà conseguire determinati gradi, tempi che debbono essere fissati in relazione ai diversi profili di carriera.

Questo è un compito che il Governo e la Commissione difesa dovrebbero affrontare con la massima energia. Molti dei provvedimenti che siamo oggi costretti ad esaminare nascono proprio dalla reazione di chi, inquadrato in un certo ruolo, lamenta di avere una carriera limitata rispetto ad altri, che possono aspirare a mete più alte. Si tratta di eliminare fin dall'inizio un simile equivoco, chiarendo a ciascuno, nel momento in cui inizia la sua carriera militare, il suo orizzonte, il suo profilo di carriera. Occorre, certo, lasciare sempre aperta una porta a tutti coloro che, avendo eccezionali capacità, di gran lunga superiori a quelle richieste in relazione al tipo di carriera intrapreso, debbono potere, attraverso appositi concorsi, prove comparative, esame dei servizi prestati, e così via accedere a livelli più prestigiosi. Si dice che ogni soldato ha nel suo sacco un bastone da maresciallo: si tratta di un principio che deve essere tenuto presente, perché può sempre accadere che vi siano individualità dotate di grandi capacità tra coloro che abbracciano profili di carriera che potrebbero essere limitati.

Un secondo provvedimento da adottare è quello di fare in modo, scindendo in par-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

te il grado dal livello di funzione amministrativa, che la retribuzione conseguita in relazione al maturare dell'anzianità sia soddisfacente.

Questi sono provvedimenti che consentono di realizzare quella struttura a piramide, con base ampia e vertice ristretto, cui ho fatto riferimento. Se invece diamo luogo - e qui si inserisce la nostra autocritica - a vertici sempre più ampi, prevedendo migliaia di posti di colonnello, senza sapere quali siano i compiti funzionali da attribuire a questo personale in base all'ordinamento, lavoriamo per un assetto non funzionale alle forze armate, finiamo per fare il male delle stesse forze armate e degli stessi interessati, che vengono ad assumere gradi in cui avvertono una dequalificazione.

Allora qual è il rimedio? Certo, non creando altri gradi ancora più alti, inflazionati i quali si passerà poi a gradi ancora più elevati. È evidente che, se questa fosse la strada percorsa, si giungerebbe a soluzioni preoccupanti. Pertanto questa serie di provvedimenti-tampone deve essere esaminata criticamente soprattutto avendo di mira il prestigio che il grado riveste, che diventa sempre minore tanto più questo grado è inflazionato. A questo proposito vorrei ricordare che i rappresentanti delle forze armate straniere non sono per nulla avari di critiche vedendo le nostre forze armate con vertici sempre più dilatati.

Un altro punto che va esaminato con estrema attenzione è il processo di avanzamento, che costituisce una delle precondizioni per dare un certo prestigio alla carriera; è questo un problema che si dibatte allorché si parla della scelta dei vertici militari. Credo che un ministro si trovi in estrema difficoltà quando deve procedere a determinate nomine, dal momento che il nostro sistema di valutazione caratteristico è un sistema di una superficialità, di una imprecisione, di una genericità tale da rendere poi estremamente difficile una scelta comparativa. Quindi è necessario riformare questo sistema di valutazione, per renderlo estremamente impegnativo per coloro che sono chiamati ad effettua-

re queste valutazioni. Infatti, non è possibile che un ministro debba prendere delle decisioni, per quanto riguarda i vertici, avendo una valanga di «specchi» caratteristici dai quali tutti i candidati figurano supereccellenti in tutti gli aspetti. Occorre viceversa un sistema che metta in luce con chiarezza meriti e demeriti, che sia sviluppato in senso analitico ed estremamente capillare.

Qualcuno potrà obiettare che nella compilazione di queste note caratteristiche non si può prescindere da una componente di soggettività; però se noi chiediamo, a chi compila queste note, di mentire duemila volte anziché nessuna volta, così come si può fare con l'attuale sistema delle note caratteristiche, forse si potrebbero avere più garanzie sulla veridicità di dette valutazioni. Così facendo, forse eviteremo di trovarci di fronte a casi come quelli che le vicende della loggia P2 hanno messo in evidenza: cioè, persone giudicate di eccellentissime qualità che hanno poi messo in evidenza qualche neo abbastanza importante, generando lo sconforto e la sorpresa di coloro che avevano attribuito incarichi di estrema responsabilità in base ad un sistema di valutazione molto carente. Quindi il primo passo che come Commissione difesa - sono il primo a fare l'autocritica - dobbiamo intraprendere è proprio quello di rivedere questi sistemi di valutazione, delle note caratteristiche e delle commissioni di avanzamento.

A questo proposito c'è un discorso molto importante e preliminare a quello che stiamo ora facendo. Infatti, le commissioni di avanzamento - che hanno rivelato le loro carenze, come dimostrato dalla loggia P2 - come decidono e quale pubblicità viene data ai loro lavori? Almeno introduciamo in esse un magistrato, a turno.

STEGAGNINI, *Relatore*. Pure lì?!

ACCAME. Un rappresentante esterno, qualche osservatore, che faccia sì che si ottenga una maggiore obbiettività. Se ci sono altri sistemi, sarò ben lieto se il collega Stegagnini vorrà suggerirli. Potremo entrare nel merito - e sarò ben lieto se il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

collega Stegagnini vorrà farlo - della composizione delle commissioni di avanzamento. Mi permetta di fare un'osservazione, il collega Stegagnini, che è ancora ufficiale in servizio.

FERRARI MARTE. No, è sospeso, perché è parlamentare.

ACCAME. Va bene, ma è sempre in potenzialità di servizio. Se queste commissioni avessero funzionato meglio, dicevo, forse anche nell'Arma dei carabinieri tante sorprese che ci sono state riservate sarebbero state più ridotte; e queste sono state forse le sorprese che più ci hanno sorpreso. Forse, dicevo, una migliore opera delle commissioni di avanzamento qualcuna di queste sorprese ce l'avrebbe evitata. Parlo quindi a favore di un sistema che, se non altro, ci eviti queste sorprese.

Io credo che si possa fare molto nel settore delle commissioni di avanzamento, settore estremamente delicato, che a mio avviso, in ordine di tempo, sarebbe il secondo passo organico che dovremmo affrontare, se vogliamo risolvere i problemi degli organici delle forze armate. Quindi: valutazione caratteristica, leggi di avanzamento, da una parte; dall'altra, una legge organica, che stabilisca i compiti delle forze armate, i gradi che noi riteniamo necessari per assolvere questi compiti in modo decoroso, cioè in modo che un colonnello non finisca poi per comandare un plotone, o cose del genere, in modo cioè che questi gradi siano valorizzati per la loro importanza reale. Se facciamo un confronto tra l'esercito italiano e, per esempio, quello degli Stati Uniti, vediamo che il tipo, il peso di incarico che corrisponde a un determinato grado ci riserva grosse, grossissime sorprese; da noi, infatti, il grado si è venuto dequalificando in maniera enorme, per cui va a finire che ad un colonnello vengono attribuite responsabilità estremamente modeste, che certamente non contribuiscono al peso, al valore che un grado di questo genere deve avere.

Ecco, io ho cercato di delineare il mio pensiero, spero in modo costruttivo, an-

che se critico, come credo sia necessario: se infatti perdessimo un minimo di senso di critica, veramente saremmo responsabili di grossi danni per le forze armate. Invito quindi tutti i colleghi, e me stesso per primo, naturalmente, a questo senso di pacata critica sul passato e di programma di azione per il futuro.

Provvedimenti come questo ci pongono nella inevitabile necessità di intervenire per colmare una serie di ingiustizie che si sono create, che sono anch'esse obbiettive; ma se noi non facessimo, criticamente, una analisi attenta dei motivi per i quali questa situazione si è creata, credo che non faremmo una valida azione di politica militare. L'intendimento, quindi, è quello di cercare di porre un freno a provvedimenti sui quali poi bisogna intervenire con una serie di correzioni. Penso alla legge n. 754, di cui parlava il collega Angelini: egli sa bene che anche questa legge ha riproposto una serie di misure correttive. Ci si trova soprattutto di fronte alla difficoltà di conoscere la materia del contendere, questo complicatissimo mondo di tante carriere che hanno tutte dei precedenti storici. Ogni persona, quindi, è giunta ad un certo grado con una sua storia, una storia diversa da quella di un altro grado, che crea quindi situazioni di disparità.

Come sosteneva l'onorevole Angelini, anche quando molte persone raggiungeranno il grado di colonnello, avremo colonnelli di serie A, B o C, in dipendenza della storia che ha preceduto la promozione. Di fronte ad una etichetta, all'interno della forza armata si faranno differenze. Questa specie di distinzione purtroppo nelle forze armate esiste e ha un peso notevole; e, dietro ad una stessa etichetta, in realtà si nascondono diverse posizioni etiche, se possiamo usare questa parola, che nel campo militare ha una sua funzione.

In sostanza, credo che nell'approvare questo decreto si debba fare un'autocritica, perché non vorrei che ci trovassimo a breve distanza di fronte ad una serie di ingiustizie, di disparità, che ci hanno messo nella necessità di legiferare con urgenza, come è avvenuto l'estate scorsa con la leg-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

ge n. 574. In breve tempo si è dovuto varare una legge, per evitare che tutto il sistema di avanzamento andasse nel caos.

Questa è una raccomandazione che dobbiamo rivolgere anche ai colleghi del Senato, con i quali dobbiamo procedere con una analogicità di intenti; altrimenti ci troveremo obbligati a legiferare su quello che abbiamo pensato si potesse evitare con una diversa politica. Questo potrebbe tradursi in una riunione congiunta delle Commissioni difesa della Camera e del Senato, per valutare insieme questa problematica, per dare un contributo nel settore della politica militare del personale, che sia veramente utile per le forze armate, per il loro prestigio interno, per la soddisfazione del personale, per la serietà di intenti, che deve essere riconosciuta anche dalle altre amministrazioni, e che deve caratterizzare l'ambiente militare.

Ho fatto tante volte in Commissione difesa queste brevi considerazioni, in occasione dell'esame di vari provvedimenti. Le ho volute rinnovare qui stasera; spero che possano servire di meditazione anche per il Governo, che dal Parlamento dovrebbe ricevere in tutti i settori indirizzi e anche severi controlli.

Invito pertanto anche il rappresentante del Governo a meditare, se lo ritiene opportuno, sulle autocritiche che ho rivolto in questa occasione al modo in cui ci siamo trovati, a volte per necessità, a procedere in Commissione difesa. In talune circostanze, infatti, abbiamo dovuto approvare provvedimenti, che nella nostra coscienza lasciano - indipendentemente dalle parole che più o meno strumentalmente possiamo usare - vive preoccupazioni; almeno nella coscienza di coloro che sperano di fare il bene delle forze armate (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non sarò certamente io, né la

mia parte politica ad ergersi a difendere di questo disegno di legge giustamente criticato dagli oratori che mi hanno preceduto, per la valida osservazione che si tratta di uno dei tanti provvedimenti «tampone» che questo Parlamento è chiamato ad approvare. Tuttavia debbo dichiarare la mia sorpresa nel constatare come queste critiche vengano proposte da chi rappresenta il partito di Governo, soprattutto il partito che gestisce il Ministero della difesa, e da un partito come quello comunista che è stato sempre paladino dei provvedimenti «tampone» in materia retributiva, tant'è vero che la politica della giungla retributiva in Italia è frutto quasi esclusivamente di una certa legislazione di sinistra. Nel momento, però, in cui si affronta la realtà del mondo militare e ci si trova al cospetto di quelle forze armate che tutti a parole vogliono tutelare e difendere, - un mondo politicamente non congeniale a talune impostazioni di carattere dottrinario e politico - cominciano a venir fuori le tesi legittimiste di legislatori organici e completi.

Condivido perfettamente la valutazione di questo come un provvedimento provvisorio e «tampone», condivido perfettamente la necessità di una legislazione organica sullo stato del personale delle forze armate, che costituiscono una branca del pubblico impiego del tutto particolare, un vero e proprio magma in una materia delicatissima dove il malcontento, il lamento, o meglio, il malessere, possono avere conseguenze estremamente drammatiche dal punto di vista politico e forse anche storico, ma naturalmente è responsabilità delle forze politiche di Governo e di maggioranza non aver affrontato il problema in questi termini.

Sono perfettamente d'accordo sulla esigenza di una legge sull'ordinamento del personale, ma per ricercare una organicità e sviluppare una buona tematica politica e parlamentare sull'ordinamento del personale e soprattutto su quello delle forze armate, occorrono due elementi fondamentali che l'attuale maggioranza non possiede.

Il primo elemento è rappresentato dalla

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

volontà politica di voler effettivamente portare avanti una politica di sostegno delle forze armate.

Il secondo elemento è rappresentato dalla tecnica di bilancio attraverso cui si esprime una volontà politica. Non è possibile predicare organicità di legislazione con un bilancio della difesa che è fra gli ultimi nell'ambito dell'Alleanza atlantica; un bilancio tiranneggiato dalle annose questioni di povertà su cui naviga il nostro paese.

La legge del 10 dicembre 1973 ha posto le drastiche limitazioni, che tutti conosciamo, all'avanzamento degli ufficiali; di qui l'esigenza di approvare questo, provvedimento che non è certo una buona legge, per riparare alle ingiustizie di cui soffrono determinati gradi delle forze armate. Queste drastiche limitazioni hanno determinato i seguenti effetti: esclusione dalla promozione al grado superiore dei colonnelli e dei generali giudicati idonei all'avanzamento, i quali non siano stati promossi nei primi tre anni di valutazione, cioè prima del collocamento «a disposizione».

Questa è la categoria maggiormente sacrificata da quella vecchia disposizione, cui non ha fatto seguito una sistemazione organica della materia, e così si perviene all'altro effetto: la cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite d'età dei generali e dei colonnelli eccedenti i contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della stessa legge, il blocco dell'avanzamento al grado superiore e così di seguito fino ad arrivare nelle condizioni che il Governo è stato costretto, prima della scadenza del 1° luglio 1981, ad emanare il decreto di cui oggi esaminiamo il disegno di legge di conversione.

Il problema a questo punto si è aggravato - osserva giustamente il relatore - soprattutto a causa del blocco delle promozioni dei tenenti colonnelli, e per questi è previsto appunto un certo articolo che disciplina, in larga parte, se non totalmente, la materia dei tenenti colonnelli.

Così, il provvedimento permette il trattamento in servizio fino al 31 dicembre 1982 dei colonnelli già richiamati ai sensi

della citata legge del 1979 e lo sblocco delle promozioni dei tenenti colonnelli, limitatamente al 60 per cento di quelli giudicati idonei all'avanzamento: si ripara, in pratica, a quella che è la legittima aspirazione di queste categorie, sacrificate dalla carenza legislativa nel settore.

In questa situazione annuncio il voto favorevole del MSI-destra nazionale e mio personale a questo provvedimento. Il nostro partito si associa alle analisi di provvisorietà che di questo intervento legislativo sono state fatte, condivide l'auspicio che prima o poi le Camere prendano coscienza della necessità di un dibattito serio sulla materia dell'organico del personale delle forze armate e coglie l'occasione per invitare il Governo a farsi promotore della soluzione di questa annosa questione. Finalmente abbiamo tutti preso coscienza (partiti di maggioranza e partiti di opposizione) dell'urgenza e della necessità della legge organica del personale delle forze armate, senza la quale le forze armate stesse sono disarmate e comunque in mano a persone che esprimono non più valori patriottici e militari, ma soltanto malessere, malcontento e disapprovazione.

Questo è un campo nel quale il Governo deve fare una scelta, non più spinto dalle richieste settoriali di sindacati supercozzati, di sindacati di categorie ben organizzate che riescono ad imporre la propria volontà politica, ma spinto da un reale spirito patriottico, questo sì, da un reale senso dello Stato, per proporre finalmente al Parlamento una legge che dia coscienza di avere forze armate degne di questo nome e operanti in un'Italia degna di questo nome (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

TASSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò delle brevi considerazioni sul provvedimento in esame. Innanzitutto, voglio richiamarmi alle valutazioni espresse dal relatore nel presentare questo provvedimento, di cui ritengo siano stati evidenziati i passi ed i punti significa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

tivi. Pertanto, non mi soffermerò a discutere di tutto, dei problemi della difesa e di quelli dell'ordinamento, ritenendo che questo impegno debba essere affrontato fra qualche tempo (riteniamo in tempi estremamente ristretti) dal Parlamento, che deve esaminare la legge sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali. Quindi, anch'io rinnovo la sollecitazione e l'invito perché lo schema di provvedimento divenga disegno di legge, in modo che il Parlamento possa essere messo in condizione di discuterlo ed approvarlo, e soprattutto di procedere alla revisione organica della legge del 1955, sull'avanzamento per corrispondere pienamente alle esigenze della difesa.

Perché è nato questo provvedimento? Ritengo non vi siano eccessivi motivi di scandalo e che non siano giustificate le preoccupazioni in materia. Anche l'onorevole Angelini sa bene, che quando, nel 1980, varammo la legge n. 574, avevamo lo scopo di superare quelli che erano alcuni scompensi e squilibri esistenti all'interno delle forze armate e soprattutto nella carriera degli ufficiali. Soprattutto, tendevamo ad eliminare quelle differenziazioni, cui lo stesso onorevole Angelini faceva riferimento, tra ufficiali di serie A, di serie B e di serie C, concedendo facilitazioni di carriera ad alcuni ruoli, per eliminare le stagnazioni che esistevano ed esistono nella carriera degli ufficiali.

Ebbene, tutto sommato, se lo esaminiamo attentamente, il provvedimento in discussione non è altro che la continuazione della legge n. 574 del 1980: sia l'articolo 1 che l'articolo 2 di questo disegno di legge scaturiscono, infatti, dalla stessa filosofia e dalle stesse considerazioni che furono alla base del provvedimento varato nel 1980.

Dicevamo infatti allora che, fino a quando non fosse varata la nuova legge organica di avanzamento, bisognava evitare di penalizzare alcune categorie di ufficiali, personale che aveva dimostrato grandi capacità ed aveva ricoperto incarichi estremamente significativi nell'ambito dell'amministrazione della difesa. Ebbene, qui abbiamo dei colonnelli che vogliamo far

rimanere oltre i limiti previsti dalle leggi precedenti perché ad essi sono attribuite responsabilità nell'ambito dell'amministrazione della difesa; e abbiamo dei tenenti-colonnelli che, con l'articolo 2, vogliamo far avanzare, nella percentuale del 60 per cento, anche al di là del numero chiuso previsto dalla legge n. 804 del 1973. Ma sempre quelli provvisti di incarico: e sappiamo che vi sono tenenti-colonnelli che hanno compiti significativi; questo oltre a tutte le altre considerazioni circa il fatto che sarebbe estremamente dannoso mandare a casa colonnelli e tenenti-colonnelli che sono ancora giovani e che tutto sommato hanno ancora molto da dare all'amministrazione della difesa.

C'è poi da fare un'altra considerazione: mentre la legge n. 574 salvaguardava i colonnelli dei ruoli speciali, dimenticava i tenenti-colonnelli del ruolo normale, quelli che vengono dall'accademia e dalla scuola di guerra e che hanno quindi percorso un *iter* estremamente esaltante nell'ambito dell'amministrazione. Ecco quindi anche la necessità di colmare questo squilibrio, di riempire una lacuna della legge n. 574. Allora, infatti, pensammo ai colonnelli dei ruoli speciali, anche superando il numero chiuso previsto dalla legge n. 804, dicendo che per il ruolo normale era meglio attendere la nuova legge di avanzamento.

Ora, ci rendiamo conto che i tempi per varare questa legge saranno forse ancora lunghi (anche se noi ci auguriamo che non sia così), ma noi abbiamo già detto anche in sede di bilancio cosa, secondo noi, dovrà essere tale legge. L'onorevole Accame ce lo ripete continuamente, potrei dire ogni giorno: questa legge nasce per noi da considerazioni politiche estremamente serie, svolte anche nella Commissione difesa. Noi, nella Commissione difesa, non siamo mai stati un «consiglio di amministrazione» della difesa: mi meraviglio che certi tipi di discorso vengano fatti anche in quest'aula, come se i componenti della Commissione difesa, nell'ambito della Commissione stessa, fossero dei consiglieri di amministrazione! Esistono grossi problemi di equilibrio tra personale e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

mezzi; abbiamo l'esigenza di conferire efficienza allo strumento difensivo all'interno del nostro paese; abbiamo l'esigenza di valorizzare ed esaltare l'intelligenza all'interno dell'amministrazione della difesa! Ecco cosa intendiamo, parlando di colonnelli e tenenti-coloncelli. Vi sono squilibri; vi sono certo responsabilità, anche antiche; vi sono responsabilità di impegno, di attività, di errori; altre responsabilità, di disattenzione, si sono avute in passato e forse oggi sono superate da eccessive attenzioni che, molte volte, portano anche a distorsioni sul piano delle scelte e delle valutazioni politiche che andiamo ad effettuare in ordine a questi problemi. Ma il discorso, se fosse fatto in questa sede, aprirebbe polemiche con riferimenti storici qui non opportuni. Comunque, vi è un discorso di fondo: quello dell'efficienza e della capacità. Ma queste significano che dobbiamo darle e garantirle, nella misura in cui, attraverso la valorizzazione del personale ed un maggiore impegno dello strumento militare, il nostro esercito non si riduce ad essere quello di Franceschiello, onorevole Angelini! Non è mai stato, il nostro, l'esercito di Franceschiello. Mi auguro che lei abbia letto la nuova storiografia sull'esercito del Regno delle due Sicilie, di Aglianello, se non erro, che quanto meno ripropone in luce diversa i problemi dell'esercito borbonico, delle due Sicilie. Ma se il suo era un accenno malevolo, soprattutto di accusa, allora non posso accettarlo e lo respingo (*Commenti del deputato Angelini*). Lo respingo perché l'esercito è qualcosa di nostro: quando lei parla di esercito di Franceschiello, onorevole Angelini, parla di un Corpo separato: è lei che ne fa un Corpo separato!

Ritengo, invece, che tutto questo debba significare che occorre uno sforzo comune. Certamente non doveva essere nelle sue intenzioni dare certe impressioni, ma spesso si rischia di essere fraintesi, quando alcune valutazioni non vengono sufficientemente motivate: le frasi possono essere pronunziate così, senza fornire un valido sostegno di motivazioni ed argomentazioni. Ritengo che l'esercito non debba essere considerato un Corpo separato: non lo è, e tutto il nostro

impegno, tutta la nostra legislazione in questi ultimi anni hanno significato proprio questo. Vogliamo forze armate calate nella realtà storica del nostro paese, come una fondamentale istituzione che, con le altre, concorre alla difesa delle libertà e soprattutto all'avanzamento democratico del nostro paese!

Questo provvedimento nutre un'ambizione simile signor Presidente: non ha tante altre ambizioni; avremmo certamente preferito discutere non questo provvedimento, bensì un provvedimento ancor più organico per gli ufficiali. Non ci nascondiamo le difficoltà di superare squilibri o contraddizioni attraverso la decretazione d'urgenza; vi sono esigenze improcrastinabili e fondamentali dell'amministrazione, ma questo discorso trascende la norma stessa e richiama tutti i problemi della difesa militare del nostro paese e, soprattutto, dei compiti che abbiamo voluto attribuire in termini di novità alle forze armate, anche sotto il profilo della protezione civile.

Sono valutazioni che esprimeremo in occasione del disegno di legge sull'avanzamento; certamente lo si dovrà accompagnare con una filosofia sull'ordinamento, definendo esigenze e compiti rispetto anche ad una modernizzazione dello strumento difensivo, che dobbiamo puntualizzare, per coglierlo nel pieno significato. Se non lo facessimo, ci ridurremmo certamente ad un consiglio di amministrazione: anche quest'Assemblea sarebbe un grosso consiglio di amministrazione, che distribuisce promozioni e stelletta senza guardare nella sua complessità al tema su cui dobbiamo lavorare con impegno.

Signor Presidente, volevo fare queste brevi considerazioni perché avevo ascoltato con molto interesse la relazione dell'onorevole Stegagnini che, anche con una visione retrospettiva, ha esposto ampiamente le motivazioni alla base di questo provvedimento. Accanto all'auspicio del relatore vi è anche il mio perché quanto prima in quest'aula si possa affrontare l'esame del disegno di legge organico sull'avanzamento degli ufficiali (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

ti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Stegagnini.

STEGAGNINI, Relatore. Signor Presidente, in quest'aula è emersa corale la richiesta di una nuova legge di avanzamento che eviti una serie di leggi «tampone», come quella che la presente legge di conversione presenta all'attenzione delle forze politiche. Devo svolgere alcune considerazioni sulla legge di ordinamento, cui consegue una legge organica; non sono infatti d'accordo sul fatto che sia necessario approvare prima una legge ordinativa e poi una organica. Come ho più volte avuto occasione di dire, l'ordinamento dell'esercito, fissato mediante legge, è statico, mentre le forze armate devono essere flessibili, dinamiche ed adattarsi celermente ai cambiamenti di politica estera ed ai nuovi strumenti bellici che le moderne tecnologie creano.

Sono state avanzate critiche sugli organici dei militari, che costituirebbero un *surplus* rispetto alle reali esigenze delle forze armate. Mi domando allora cosa dovrebbe fare il ministro della difesa (forse sopprimere gli ufficiali) perché poi il Parlamento ristrutturò le forze armate trasformando come ha fatto le divisioni in brigate, per cui alla fine si verifica una eccedenza di ufficiali superiori rispetto agli organici una volta stabiliti.

L'onorevole Accame afferma che un ufficiale, allorché entra nell'ordinamento militare, deve avere avanti a sé una carriera preconstituita, almeno nel suo sviluppo normale. Ciò non è purtroppo possibile ipotizzare, perché sappiamo che l'ordinamento delle forze armate, si modifica continuamente, in base alle mutate esigenze del paese.

ACCAME. Allora è impossibile fare una legge di avanzamento?

STEGAGNINI, Relatore. Basta ricordare la legge sul nuovo ordinamento giudiziario militare, cui erano preposti una volta generali e colonnelli, oggi sostituiti da magistrati, per rendersi conto del modo in cui le esi-

genze mutino nel tempo. È evidente, però, che occorre garantire agli ufficiali un minimo sviluppo della carriera, considerando anche l'aspetto economico.

Concludendo, non posso che auspicare la rapida approvazione di questo provvedimento, che viene in parte incontro alle esigenze di una categoria benemerita di ufficiali - i colonnelli ed i tenenti colonnelli dei ruoli normali -, i quali chiedono l'eliminazione di sperequazioni passate, soprattutto nei confronti di categorie di ufficiali meno qualificate. Con questo provvedimento, si consentirà a tutti gli ufficiali di raggiungere il grado minimo dirigenziale di colonnello, almeno fino al 1982, se sarà accolta la proposta avanzata dal gruppo comunista, data entro la quale auspichiamo venga approvata la legge di avanzamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario per la difesa.

CICCARDINI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione dell'onorevole Stegagnini, così particolare ed esauriente, e la sua replica, mi esimono dall'entrare nel merito di alcuni argomenti, che avevo annotato nel corso della discussione, e nei singoli aspetti della legge. D'altra parte questo decreto-legge è stato già discusso, ampiamente in Commissione dove si sono potuti esaminare i vari aspetti del problema. Ritengo perciò che la discussione in aula serva soprattutto a cogliere l'aspetto politico della necessità di tale provvedimento. Sottolineo la necessità sentita dal Governo di intervenire in un momento particolare per la mancanza di tempestività della legge di avanzamento che è in preparazione ed affinché non venissero compiute sperequazioni nei confronti di alcuni gradi che legittimamente aspettavano la loro promozione che non avrebbero raggiunto per il combinato disposto delle leggi precedenti.

Si tratta (e non uso parole mie ma parole dette nel corso della discussione presso la Commissione) di un atto dovuto, di una necessità, di un atto a tempo determinato finché non arriverà una legge sull'avanzamen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

to che ricomprenda in una nuova filosofia tutto il sistema.

Ripeto che si tratta di cose dette dai colleghi dell'opposizione che giustificano fino in fondo l'emanazione di questo decreto-legge. Da parte di un deputato dell'opposizione è stato avanzato il sospetto che questo decreto-legge sia stato sollecitato proprio per rispondere ad analoghe iniziative parlamentari. Non ritengo che si tratta di un atto di accusa o di biasimo nei confronti del Governo, poiché semmai si tratta di capacità di recepire quello che stava avvenendo nell'ambito parlamentare: pertanto non capisco la critica che ci è stata rivolta. Il Governo non ha voluto rubare il mestiere a nessuno, ma ha colto un'esigenza che i gruppi parlamentari (e tra essi anche quello comunista) avevano sentito presentando i loro progetti di legge. Non siamo alla ricerca di una primogenitura o di un attestato di velocità, poiché siamo qui per prendere decisioni responsabili per risolvere problemi esistenti.

A nome del ministro debbo assumere in questa sede un impegno politico molto significativo: la legge di avanzamento verrà presentata a tempi brevi. Questa è la volontà del Governo. Questa legge è già pronta nelle sue linee generali ed è conosciuta dai parlamentari che sono stati invitati ad una prima delibazione delle intenzioni da parte degli uffici addetti. Vi è stato un incontro sicuramente innovativo nel costume parlamentare, che ha coinvolto le Commissioni parlamentari nella fase di studio di alcuni problemi riguardanti la legge di avanzamento.

Vi sono difficoltà che tutti conosciamo: sono soprattutto di ordine economico, poiché ogni provvedimento del Governo si riflette sul bilancio dello Stato e sulla spesa pubblica. Ciò comporta tempi di studio che avremmo voluto fossero più brevi, ma questo non incide sulla volontà del Governo di disporre una organica legge di avanzamento delle forze armate. In questo senso debbo respingere con molta fermezza anche se con linguaggio pacato le espressioni eccessive usate in questa discussione: «volontà di sfascio, incapacità, insensibilità», tutte cose forse normali nella vicenda parlamentare,

ma che non fotografano in nessun modo l'attuale situazione ed il rapporto esistente in questo momento tra Governo e il Parlamento per quanto riguarda questo provvedimento.

Infine desidero dare una risposta all'onorevole Accame. L'interessante contributo che egli ha dato con il suo intervento è rivolto soprattutto alla futura legge di avanzamento. Non credo ci sia bisogno di fare grandi innovazioni, poiché è sufficiente riprendere l'esperienza del grande *management* industriale moderno. Infatti è necessaria la capacità di scegliere i migliori: questo fa parte dell'esperienza del moderno *management* cui, in qualche modo, l'azienda di sicurezza rappresentata dalle forze armate è riuscita ad ispirarsi in questo periodo; questi elementi debbono trovare una loro giusta definizione nella legge. Non si tratta di trovare sistemi complicati o presuntuosamente obiettivi, ma sistemi funzionali che fanno parte della moderna capacità di dirigere una grande azienda come le forze armate e che in questo momento trova nella maturità, nell'esperienza e nella capacità dei dirigenti delle forze armate il punto di maggiore garanzia e di maggior sicurezza.

Debbo anche una risposta all'onorevole Lo Porto, che ringrazio per il suo voto favorevole e con il quale concordo sulle sottolineature che ha fatto sulla necessità di questa fase.

Infine vorrei concludere questo mio intervento con una presa di posizione estremamente ottimistica e positiva; infatti, nonostante gli avvenimenti dei giorni recenti, nonostante qualche apprezzamento che ho sentito - e qui sottolineo la mia simpatia per quella parte dell'esercito italiano che ha le sue radici storiche nell'esercito meridionale - e nonostante i giudizi che sono stati dati troppo affrettatamente sulla situazione della dirigenza dell'esercito, credo che in questo periodo, per opera del Parlamento, ma anche dei passati governi, noi siamo riusciti a dare un'immagine della dirigenza delle forze armate italiane al livello, forse anche superiore, dell'immagine che hanno gli altri apparati dello Stato. Quest'immagine non è stata scalfita dai

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

recenti avvenimenti, anzi debbo dire che se qualcosa ci ha sorpreso negli episodi della cronaca, ciò è dovuto al fatto che era talmente nitida l'immagine che in questo periodo la dirigenza delle forze armate ha dato in termini di efficienza, di capacità di direzione, per cui le eccezioni che si sono manifestate apparivano fuori posto.

Su questa base va valutata sia la prospettiva della nuova legge di avanzamento, sia la fiducia che bisogna accordare alla dirigenza di sapere, nelle nuove regole previste dalla legge, cooptare gli elementi migliori, sia la capacità che oggi hanno le forze armate di servire il paese al di là e al di sopra di ogni sospetto, e di ogni critica non benevola.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattamento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate».

Do lettura degli articoli 1 e 2 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti;

ART. 1

«I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

I colonnelli e gradi corrispondenti

dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804.

Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal 20° giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico».

ART. 2.

«Dal 31 dicembre 1980 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo del Governo:

Al secondo comma, premettere le parole:
Fino al 31 dicembre 1982.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

1. 1.

ANGELINI, CRAVEDI, ZANINI, BARACETTI.

Al primo comma, dopo le parole: Dal 31 dicembre 1980, aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 1982.

2. 1.

ANGELINI, CRAVEDI, ZANINI, BARACETTI.

Nell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente comma:

Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di «a disposizione» ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

2.2.

LA COMMISSIONE

STEGAGNINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGAGNINI, *Relatore*. La Commissione fa propri gli emendamenti, Angelini 1.1 e 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento An-

gelini, 1.1, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Angelini 2.1, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2, dalla Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 10 luglio 1981, copia delle sentenze nn. 126 e 128 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Suppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della cassa nazionale conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17 gennaio 1968, n. 4), nella parte in cui stabilisce che l'indennità in esso prevista non è utile ai fini assistenziali e previdenziali;

altresì, d'ufficio, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, negli stessi limiti, dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 648 (disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» (doc. VII, n. 256);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera» (doc. VII, n. 258).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani: Mercoledì 15 luglio 1981, alle ore 16,30:

1. - *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (2688).

- *Relatore:* Ciannamea.
(*Relazione orale.*)

2. - *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

S. 1459 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura (*Approvato dal Senato*). (2683)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 334, concernente l'abrogazione dell'obbligo della vaccinazione anti-vaiolosa. (2689)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate. (2690)

3. - *Discussione del disegno di legge:*

Conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali. (2630)

- *Relatore:* Armellin.
(*Relazione orale.*)

4. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. - Senatore TRUZZI - Norme sui contratti agrari. (1725) (*Approvata dal Senato*).

SERANZA - Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida. (1499)

BIONDI ed altri - Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri - Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili. (328)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

- *Relatori: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.*

5. - *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307, Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

6. - *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601 - *Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata. (1267)*
(Approvato dal Senato).

- *Relatore: Casini.*
(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema. (862)

- *Relatore: Sinesio.*
(Relazione orale)

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. (1076)

- *Relatore: Citterio.*

TAMBURINI ed altri - *Norme in materia di programmazione portuale. (526)*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri - *Norme in materia di programmazione portuale.*

- *Relatore: Lucchesi.*

GARGANI - *Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (311)*

- *Relatore: Orione.*

BELUSSI ERNESTA ed altri - *Norme per la tutela della scuola per corrispondenza. (143)*

- *Relatore: Brocca.*

PANNELLA ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti. (104)*

- *Relatore: Zolla.*

7. - *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ZARRO ed altri - *Stanzamenti di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)*

- *Relatore: Federico.*

LAGORIO ed altri - *Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (570)*

FACCIO ADELE ed altri - *Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza. (905)*

COSTAMAGNA ed altri - *Ripristino delle possibilità di trasferire in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (Urgenza). (336)*

La seduta termina alle 21,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,10.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GRIPPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della tragica morte di Augusto Cioffi (di anni 7), avvenuta a Sorrento (Napoli) il giorno 11 luglio 1981, in seguito ad asfissia dovuta ad un incendio nel ristorante « Bouganville » il cui titolare era il padre del bambino.

Si sottolinea che la causa del decesso è imputabile al ritardo dei vigili del fuoco, pur partiti prontamente dal più vicino distaccamento di Castellammare di Stabia, e al traffico permanentemente intenso nella penisola sorrentina, specie durante i periodi estivi. È opportuno considerare che, oltre al traffico locale e a quello stagionale, nella penisola sono in esercizio circa 200 alberghi.

Ripetutamente i sindaci dei comuni interessati hanno richiesto l'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco in uno dei loro comuni, ma il Ministero dell'interno non ha mai ritenuto di provvedere in merito dotando il Corpo di Napoli di un ulteriore contingente di personale occorrente per tale nuovo servizio.

Ritenendo assurdo prevedere di assolvere a tale compito con il personale esistente già duramente provato dall'attuale servizio, non esclusi i compiti eccezionali derivanti dal recente sisma, si chiede di conoscere quali interventi saranno urgentemente predisposti. (5-02269)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — atteso che:

l'esame delle pensioni di vecchiaia e di invalidità istituite in base ai regola-

menti CEE, ha un tempo di liquidazione che supera in generale i 20-24 mesi, ed in tale condizione gli arretrati di pensione « quota » dell'assicurazione INPS sono posti in pagamento in un tempo successivo;

le istituzioni previdenziali (INAMI, casse mutue, casse di previdenza del FNEROM) detraggono l'importo della pensione INPS dalla prestazione belga per le norme « anticumulo » nazionali;

in base all'articolo 111 e all'allegato 6 del regolamento CEE n. 574/72 tutti gli arretrati, compresi gli aumenti maturati dalla decorrenza della pensione, sono trasferiti all'ente belga e in tali arretrati sono considerati anche gli aumenti derivanti dall'indicizzazione e ciò in relazione all'articolo 51 del regolamento n. 1408/71;

in base alla norma nazionale — articolo 241-ter del decreto-legge 14 novembre 1963 — risulta che l'INAMI nel 1979 ha assunto l'orientamento di non corrispondere ai pensionandi titolari di pensione italiana, la « quota » di arretrati della pensione INPS eccedenti le somme anticipate dall'assicurazione belga —

quali iniziative sono state o saranno assunte per:

ottenere il rispetto del diritto al pieno e concreto rimborso delle quote eccedenti le somme corrisposte provvisoriamente dalle casse previdenziali del Belgio al pensionato titolare di pensione italiana;

il rispetto della sentenza 14 maggio 1981 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nei confronti Fanara/INPS causa n. 111/1980;

l'applicazione del deliberato della medesima Corte di giustizia che ha dichiarato incompatibile col regolamento n. 574/72 « norma nazionale » che abbia l'effetto di privare il lavoratore migrante del beneficio di aumenti di prestazione pensionistica corrisposti in relazione alla legge di altro Stato. (5-02270)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del caso di 24 insegnanti, 23 dei quali ancora in servizio presso le scuole di polizia, che, ordinari nelle scuole elementari, vennero dapprima distaccati presso l'allora scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Roma quali insegnanti di cultura generale, e poi, dal 1° ottobre 1968, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

La legge 27 ottobre 1975, n. 608, che faceva seguito alla legge 11 giugno 1974, n. 253, confermava la loro posizione di collocati permanentemente fuori ruolo presso le scuole di polizia previa frequenza di un corso di aggiornamento abilitante regolarmente svoltosi presso le sedi di Roma, Caserta, Trieste ed Alessandria e brillantemente superato da tutti i frequentatori.

Premesso che a detti insegnanti non viene riconosciuto il 50 per cento di indennità di istituto come invece al personale civile in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza e agli operai che prestano la loro opera presso i vari istituti di polizia, si chiede quali provvedimenti i Ministri intendano prendere in merito, e se non ritengano opportuno ed urgente applicare e riconoscere detto trattamento. (4-09260)

FRANCHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali l'INPS di Pisa, in relazione al ricorso di Ramacciotti Laura, nata a Massarosa il 23 febbraio 1920 e residente in Pisa, datato 18 luglio 1980, per essere autorizzata ad effettuare la prosecuzione volontaria (gestione speciale commercianti) dei contributi, non abbia ancora risposto. (4-09261)

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali all'appuntato di pubblica sicurezza Gratani Ersizio, nato a Minturno (Latina) il 3 novembre 1923, residente in Pisa, ora in pensione, non siano stati ancora concessi l'equo indennizzo per la infermità contratta in servizio, né la riliquidazione dell'indennità di buonuscita per il servizio prestato. (4-09262)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza che il parco delle vetture adibite a *wagons lits* è in larga misura antiquatissimo e crea notevoli problemi ai molti viaggiatori italiani e stranieri che ne fanno uso.

L'interrogante osserva, per diretta esperienza, che il servizio è richiestissimo, con prenotazioni che per avere effetti positivi debbono verificarsi diverso tempo prima, ciò che lascia supporre, in relazione anche alla consistenza delle tariffe, che sia remunerativo.

Nonostante ciò le vetture appartengono nella maggioranza dei casi alla *belle époque* e all'*Orient Express* di asburgica memoria, senza molleggiamenti adeguati, con impianti di riscaldamento fatiscenti, senza aria condizionata, con rubinetterie e letti sgangherati, con strutture di cabina molte volte fradice, ecc. (4-09263)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere —

considerato che la legge 27 giugno 1981, n. 332 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC) prevede lo scioglimento dell'ENPI e dell'ANCC al 30 giugno 1981 ed il passaggio delle funzioni e del personale alle USL;

tenuto conto che nella regione siciliana le USL non sono state ancora attivate;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

considerato che il fonogramma del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. 3068/314 del 1° luglio 1981) prevede il trasferimento delle funzioni dell'ex-ENPI e dell'ex-ANCC agli Ispettorati del lavoro e non tiene, per altro, conto della collocazione del personale dei due enti;

atteso che in atto il personale degli Ispettorati del lavoro è personale comandato presso l'assessorato regionale al lavoro;

considerato che l'inattività del personale dei due enti da due settimane procura enormi disagi agli utenti dei servizi, pregiudica la sicurezza dei lavoratori e mette in crisi la produttività di molte aziende che hanno iniziato le procedure della cassa integrazione -:

se non ritengano più opportuno, allo scopo di pervenire ad una sollecita soluzione del problema, mantenere in Sicilia le funzioni ai due enti, prorogando i poteri dei commissari liquidatori attuali sino all'attuazione delle USL e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981, data di chiusura della gestione liquidatoria affidata ai predetti commissari, permettendo così la continuità del lavoro di parecchie aziende costruttrici;

quali provvedimenti intendano adottare per assicurare intanto la regolare corresponsione delle retribuzioni al personale. (4-09264)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che l'amministrazione delle poste ha programmato la co-

struzione di nuovi edifici postali nei comuni terremotati del Belice e precisamente in provincia di Trapani nei comuni di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Vita, Custonaci ed in provincia di Agrigento nei comuni di Santa Margherita Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia, Cattolica, Burgio, Lucca Sicula, Bivona, Realmonte, Alessandria della Rocca, ed in provincia di Palermo nei comuni di Roccamena, San Cipirello, Corleone;

considerati i disagi ai quali sono sottoposte le unità addette agli uffici in questione -:

quali iniziative siano in corso per sollecitare la definizione e la consegna di detti uffici e, in particolare, se non ritenga di disporre perché la amministrazione delle poste effettui la consegna e l'apertura dell'ufficio postale di Partanna (Trapani) costruito ai sensi della legge n. 15 del 1974 le cui strutture, ultimate da circa un anno, sono soggette al naturale deperimento per mancato uso ed atti vandalici.

(4-09265)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

se risponda a verità che in seguito al mancato finanziamento regionale delle ricerche di bario richieste dalla Remisa per la prosecuzione dell'attività estrattiva, la miniera di Lula dovrà probabilmente chiudere i battenti;

se ritenga di intervenire per evitare tale chiusura. (4-09266)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ALMIRANTE, PAZZAGLIA E TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere:

quali elementi di giudizio siano in possesso del Governo in relazione all'operazione della Lybian Arab Investment Company guidata dall'ex governatore della Banca centrale di Tripoli, per cui tale società libica sarebbe divenuta proprietaria del pacchetto azionario di maggioranza del gruppo industriale e saccarifero Maraldi;

se sia esatto che sono stati versati 200 milioni di dollari per azzerare i debiti della società bolognese nei confronti di 40 banche;

se sia altresì esatto che la partecipazione maggioritaria libica si estenderà anche agli zuccherifici di proprietà della Maraldi;

in particolare, quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla penetrazione economica in Italia di un paese che non fa mistero di avere, come suo obiettivo primario, la destabilizzazione dell'Italia. (3-04065)

CRIVELLINI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali urgenti e imprescindibili motivi siano alla base degli aumenti di 25, 15 e 10 milioni di lire degli stipendi annui rispettivamente dei presidenti dell'ENEL e del CNEN e dei vicepresidenti, aumenti peraltro retroattivi a partire dal mese di maggio 1981.

Gli interroganti, considerate la contraddittorietà e la sostanziale inerzia negli ultimi anni della politica energetica italiana e ricordando i gravi problemi di funzionalità del CNEN e dell'ENEL più volte ri-

scontrati dalla Corte dei conti, chiedono di sapere se il Ministro dell'industria, con la sua decisione di aumentare gli stipendi ai presidenti di quegli enti, ritenga di aver esaurito i suoi interventi nel settore energetico. (3-04066)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se e quando verrà realizzata, per la crisi che da tempo investe l'OMI, azienda romana acquisita dalla GEPI, la soluzione, che era stata prospettata, di inserimento di tale azienda nel sistema delle partecipazioni statali, in collegamento con la nuova società AERITALIA, subentrata all'ITAVIA; ovvero se risultino confermate le notizie che indicano che tutto viene rimesso in discussione, e quali prospettive vi siano in tal caso per il risanamento produttivo dell'OMI. (3-04067)

FERRARI MARTE E LIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - atteso che sulla stampa nazionale e locale è stato posto in risalto l'orientamento, anzi una « decisione » del Ministro del tesoro di dare direttive agli istituti previdenziali (INPS ed altri) per un loro intervento finanziario in borsa -

se ciò sia la risultante di una decisione del Consiglio dei ministri, una scelta autonoma del Ministro del tesoro o solo una « notizia stampa » che, se fondata, sarebbe fortemente negativa rispetto alle decisioni di riforma e di unificazione del sistema pensionistico e potrebbe rappresentare un forte momento « speculativo » a danno dei fondi previdenziali e dei diritti dei « pensionandi »;

se i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, come di altri enti siano stati investiti o cointeressati a quanto è stato oggetto dell'iniziativa del Ministero del tesoro. (3-04068)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

MANCINI GIACOMO, BASSANINI E FIANDROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ravvisi la opportunità — contribuendo in tal modo a diradare ombre e sospetti addensatisi dopo le iniziative non sempre limpide di magistrati delle procure della Repubblica di Milano e Roma — di fornire alla Camera informazioni obiettive e documentate sulla vicenda che ha per protagonista la signora Gelli. In particolare, si chiede di sapere la ragione della persistenza dell'iniziativa penale e istruttoria nella procura della Repubblica di Roma e la ragione del mancato intervento del giudice istruttore del tribunale di Roma che è il solo ormai competente dopo la formalizzazione dell'intera vicenda riferibile in modo diretto e indiretto alla loggia P2 e al dottor Licio Gelli avvenuta, per come è stato pubblicato, in data 30 giugno 1981.

(3-04069)

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali decisioni abbia adottato il CIPI sul progetto per il nuovo impianto del piombo e dello zinco da realizzare a Portovesme per iniziativa dell'ENI;

ove tali decisioni fossero negative, se non ritenga di intervenire per rimuovere gli ostacoli che vengono frapposti alla approvazione del progetto, la realizzazione del quale è di interesse economico e sociale per la Sardegna.

(3-04070)

CURCIO, AMARANTE, VIGNOLA E COLOMBA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che è stata assegnata a trattativa privata ad un'azienda del nord la fornitura di tubi di adduzione per l'irrigazione dalla diga del Sinni (Senise) verso il Metaponto-Puglia;

che la commessa si aggira su 6 miliardi di lire; che è stata così penalizzata l'azienda VICAP di Viggiano cui doveva

essere assegnata la fornitura per accordi precedenti;

che la stessa VICAP versa in gravi condizioni con ricorso alla cassa integrazione guadagni; che l'acqua della diga sul Sinni è una delle poche risorse della regione Basilicata e che andrà a beneficio prevalentemente di altre regioni del sud.

Per sapere se non ritenga, per le prossime commesse, di intervenire, per un elementare senso di giustizia, affinché siano privilegiate le industrie locali per assicurare stabilità di occupazione e prospettive di sviluppo anche per le aziende lucane.

(3-04071)

CRIVELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, intitolata « Riforma della contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » così recita all'articolo 17, primo comma: « Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente »;

b) a tutt'oggi nessun disegno di legge in materia risulta presentato al Parlamento —:

se la dichiarata « continuità » con il Governo precedente sia da intendersi valida anche riguardo alla violazione delle norme della legge n. 468, sistematicamente sinora perpetrata;

quando l'attuale Governo si deciderà a presentare il disegno di legge di assestamento e se, infine, il Governo sia a conoscenza che il 31 ottobre scade il termine massimo (previsto dal secondo comma del citato articolo 17 della legge n. 468) per la presentazione della seconda nota di variazione al bilancio dello Stato.

(3-04072)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per sapere quale fondamento abbiano le notizie pubblicate da alcuni giornali secondo le quali la SNAM, società dell'ENI, versa a titolo di « spese non documentabili » consistenti fondi a favore di una società con sede

a Vaduz, in riferimento al contratto di fornitura di gas naturale sottoscritto con l'URSS nel 1973 per la durata di venti anni.

In caso di positivo riscontro, l'interpellante chiede di conoscere l'entità delle somme versate e da versare, l'esatta indicazione della società alla quale gli importi vengono versati, la causa dei versamenti nonché il dirigente o i dirigenti della SNAM che direttamente sovrintendono alla operazione.

(2-01195)

« MENNITTI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma